SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 5 ottobre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero dell'università e della ricerca

CIRCOLARI

Ministero della salute

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Ministero dell'interno:

Ministero della difesa:

Ministero delle infrastrutture - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI:

Ministero dello sviluppo economico:

Agenzia italiana del farmaco:

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELLA SALUTE

Etichette di prodotti fitosanitari riclassificati ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, con decreti dirigenziali del Ministero della salute. - ELENCO V.

06A08268

MINISTERO DELLA SALUTE

Etichette di prodotti fitosanitari riclassificati ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, con decreti dirigenziali del Ministero della salute. - ELENCO VI.

06A08269

MINISTERO DELLA SALUTE

Etichette di prodotti fitosanitari riclassificati ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, con decreti dirigenziali del Ministero della salute. - ELENCO VII.

06A08270

MINISTERO DELLA SALUTE

Etichette di prodotti fitosanitari riclassificati ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, con decreti dirigenziali del Ministero della salute. - ELENCO VIII.

06A08271

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITÀ

DECRETO 3 agosto 2006.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato, dott.ssa Donatella Linguiti.

IL MINISTRO PER I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10, relativo alle funzioni dei Sottosegretari di Stato ed ai loro compiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 2006 con il quale l'onorevole dott.ssa Barbara Pollastrini è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 maggio 2006, con il quale, all'onorevole dott.ssa Barbara Pollastrini, è stato conferito l'incarico per i diritti e le pari opportunità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 maggio 2006, con il quale la dott.ssa Donatella Linguiti è stata nominata Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2006, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di diritti e pari opportunità al Ministro senza portafoglio onorevole dott.ssa Barbara Pollastrini, con il quale si dispone, tra l'altro, che le funzioni di cui al decreto sopra menzionato possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato dott.ssa Donatella Linguiti;

Considerata l'opportunità di conferire al Sottosegretario di Stato dott.ssa Donatella Linguiti le deleghe nelle materie di competenza del Ministro;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel rispetto dell'indirizzo politico del Ministro, al Sottosegretario di Stato dott.ssa Donatella Linguiti è delegata l'attuazione dei seguenti obiettivi e priorità nell'ambito delle aree di competenza del Dipartimento per i diritti e le pari opportunità:

a) promozione di attività volte all'inclusione del genere nei dati di bilancio delle pubbliche amministrazioni, anche non statali, e in quelli attinenti la ricerca e le indagini statistiche, anche mediante l'utilizzo di indagini e rilevazioni;

b) promozione delle azioni di Governo volte ad assicurare politiche di pari opportunità tra uomo e donna nella materia dei congedi parentali, in raccordo con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) coordinamento dell'azione relativa all'obiettivo D) - rispetto e tolleranza - in occasione dell'«Anno europeo delle pari opportunità per tutti», proclamato dal Consiglio e dal Parlamento europeo per l'anno 2007, con particolare riferimento alle forme di discriminazione;

d) monitoraggio e coordinamento in ottemperanza agli obiettivi «violenza contro le donne in famiglia», «istruzione e formazione» e «donne e salute», obiettivi indicati nella piattaforma di azione adottata dalla IV Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, svoltasi a Pechino nel settembre del 1995;

e) coordinamento degli accordi sottoscritti e da sottoscrivere con enti ed amministrazioni regionali e locali, relativamente al tema dei diritti e delle pari opportunità nei campi della salute e della scuola;

f) coordinamento politico delle attività relative all'immigrazione, espletate per il tramite dell'«Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni», di cui all'art. 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sulla base delle direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000, recepita dall'ordinamento con il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215.

Art. 2.

1. Nell'ambito delle attribuzioni del Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, il Sottosegretario di Stato dott.ssa Donatella Linguiti, ove specificamente delegato:

a) rappresenta il Governo, in armonia con le direttive di volta in volta fissate dal Ministro, nell'ambito di lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni e risoluzioni;

b) rappresenta il Ministro nelle audizioni parlamentari;

c) interviene presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica in rappresentanza del Ministro nei casi di sua assenza, impedimento ovvero qualora il Ministro lo reputi necessario, per lo svolgimento di interpellanze ed interrogazioni a risposta orale;

d) risponde, in armonia con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta.

2. Le funzioni di cui all'articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno

2006, non previste dal presente provvedimento, possono essere esercitate a richiesta del Ministro in caso di sua assenza o impedimento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, 3 agosto 2006

Il Ministro per i diritti e le pari opportunità
POLLASTRINI

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 377

06A08956

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 settembre 2006.

Riconoscimento, al sig. Sgobino Enrico, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il regolamento di cui all'art. 191 che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Sgobino Enrico, nato il 9 ottobre 1972 a Gorizia (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003. il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» rilasciato dall'«Ilustre Colegio de Abogados de Valencia» cui è iscritto dal 9 marzo 2006, ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati e dell'esercizio della omonima professione in Italia;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» presso l'Università degli studi di Trieste in data 29 ottobre 1996 e che detto titolo è stato altresì omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» con delibera del «Ministerio de Educaciòn y Ciencia» spagnolo del 3 settembre 2004;

Preso atto che il sig. Sgobino ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'Ordine forense di Gorizia in data 10 novembre 1998;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 giugno 2006;

Visto il parere del rappresentante di categoria espresso nella nota scritta datata 13 settembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Sgobino Enrico, nato il 9 ottobre 1972 a Gorizia (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 18 settembre 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame orale verte su: 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A08672

DECRETO 20 settembre 2006.

Riconoscimento, al sig. Cappanera Sergio Gabriel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Cappanera Sergio Gabriel, nato il 16 ottobre 1963 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Ingeniero Electricista» conseguito in Argentina presso la «Universidad Nacional de Rosario» (Argentina) in data 8 novembre 1990 e rilasciato il 21 marzo 1991 ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sez. A settore industriale» e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Colegio de Ingenieros Especialistas de la Provincia de Santa Fe» dal 21 luglio 1997;

Preso atto che il sig. Cappanera ha svolto attività di formazione e collaborazione in Italia, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 7 settembre 2006;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria nella nota in atti datata 28 luglio 2006;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore industriale» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Cappanera Sergio Gabriel, nato il 16 ottobre 1963 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno su costruzione di macchine, fisica tecnica e ordinamento e deontologia professionale. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 20 settembre 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

06A08669

DECRETO 20 settembre 2006.

Riconoscimento, al sig. Di Lorenzo Giovanni, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Di Lorenzo Giovanni, nato il 17 marzo 1974 a Avezzano (L'Aquila - Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento dei titoli professionali di «Chartered Engineer» conseguito nel Regno Unito e rilasciato dalla «Engineering Council» in data 14 ottobre 2005, ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settore industriale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Rilevato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Bachelor of Engineering - Automotive Engineerring» presso l'«University of Hertfordshire» in data 23 giugno 1999 ed è, altresì, iscritto in qualità di «member» alla «Institution of Mechanical Engineers» dal 27 settembre 2005;

Rilevato che il sig. Di Lorenzo ha maturato esperienza professionale nel Regno Unito dal gennaio 2000 al maggio 2006, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 7 settembre 2006;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio Nazionale degli Ingegneri espresso nella nota in atti datata 28 luglio 2006;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Di Lorenzo Giovanni, nato il 17 marzo 1974 a Avezzano (L'Aquila - Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) impianti elettrici, 2) costruzione di macchine, 3) ordinamento e deontologia professionale (solo orale).

Roma, 20 settembre 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell 'iscrizione all'albo degli ingegneri - settore industriale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

06A08670

DECRETO 20 settembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Valvo Iacono Antonella, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Valvo Iacono Antonella, nata il 12 maggio 1980, a Caracas (Venezuela), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Economista» conseguito in Venezuela e rilasciato dalla «Universidad Central de Venezuela» di Caracas in data 16 dicembre 2005, ai fini dell'accesso all'albo dei «dottori commercialisti» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente è iscritta al «Colegio de economistas de Distrito Capital y Estado Miranda» di Caracas dal 1º febbraio 2006.

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 7 settembre 2006;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che, comunque, permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «dottore commercialista» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Valvo Iacono Antonella, nata il 12 maggio 1980 a Caracas (Venezuela), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «dottori commercialisti» e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto commerciale; 2) diritto tributario; 3) deontologia professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 20 settembre 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

06A08671

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 settembre 2006.

Revoca della concessione n. 170/02 del 9 aprile 2002, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della società «La Cristallina S.r.l.», in fallimento, in Belluno.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 - serie generale - del 16 luglio 2001 e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale 7 ottobre 2003, prot. n. 445/UDG;

Vista la convenzione di concessione n. 170/2002 stipulata in data 9 aprile 2002 tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la società «La Cristallina S.r.l.» per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Belluno, via Tiziano Vecellio n. 67;

Visto l'atto di fidejussione n. 228800350, emesso dalla Assicurazioni Generali S.p.A. in data 9 aprile 2002 di € 516.456,90 a garanzia, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, dell'adempimento degli obblighi convenzionali della «La Cristallina S.r.l.»;

Vista la sentenza n. 13/2003 del 9 aprile 2003 con la quale il Tribunale di Pordenone ha dichiarato il fallimento della società «La Cristallina S.r.l.»;

Vista la lettera con la quale il curatore fallimentare in data 10 marzo 2004 ha dato comunicazione dell'avvenuto fallimento della società, nonché della volontà degli Organi fallimentari di trasferire i rami di azienda relativi al gioco del bingo ad altri soggetti giuridici;

Vista la nota del 19 marzo 2004, prot. n. 2004/15810/COA/BNG, con la quale l'Amministrazione ha comunicato che «in attesa di conoscere le determinazioni in ordine alle suddette cessioni, ritiene di poter soprassedere all'escussione delle garanzie fidejussorie pari alla somma di € 516.457,00 ciascuna, costituite a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dal concessionario»;

Vista l'istanza del 22 aprile 2004, pervenuta in data 25 maggio 2004, con la quale il curatore fallimentare ha chiesto il trasferimento della concessione n. 170/02 alla società Play Sud S.r.l., acquirente del ramo di azienda concernente la sala-bingo sita in Belluno - via Tiziano Vecellio n. 67;

Vista la lettera raccomandata a.r. del 16 giugno 2004, prot. n. 2004/34086/COA/BNG, ricevuta in data 22 giugno 2004, con la quale è stato comunicato alla Play Sud S.r.l. che, per la formalizzazione del trasferimento della concessione n. 170/02 del 9 aprile 2002, l'Amministrazione è tenuta ad accertare, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 7 della convenzione di concessione, il possesso, da parte della Play Sud S.r.l. stessa, dei requisiti stabiliti per il rilascio delle concessioni della specie, e nella quale è stata dettagliatamente indicata la documentazione da trasmettere a tal fine;

Vista la nota del 18 febbraio 2005, prot. n. 2005/9081/COA/BNG, ricevuta il 2 marzo 2005 con la quale è stato comunicato al curatore fallimentare della «La Cristallina S.r.l.» ed alla Play Sud S.r.l. che, qualora non fosse pervenuta, entro quindici giorni dal ricevimento della nota stessa, la documentazione richiesta con la suddetta nota del 16 giugno 2004, si sarebbe dato avvio al procedimento di revoca della concessione n. 170/02, a causa del pregiudizio alle entrate erariali derivante dalla prolungata inerzia della Play Sud S.r.l.;

Vista la lettera del 15 marzo 2005, con la quale, nel trasmettere la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il rilascio delle concessioni in parola, la Play Sud S.r.l. ha chiesto, ai sensi del decreto direttoriale 17 giugno 2003, l'autorizzazione al trasferimento della sala-bingo nel comune di Cagliari, non avendo la disponibilità dei suddetti locali in Belluno, via Tiziano Vecellio n. 67;

Visto il decreto direttoriale 17 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 2003, n. 144, recante determinazioni in merito al trasferimento dei locali delle sale Bingo;

Visto il provvedimento del 24 giugno 2005, prot. n. 2005/33555/COA/BNG, ricevuto il 13 luglio 2005, con il quale la società Play Sud S.r.l. è stata autorizzata al trasferimento della sala-bingo ubicata in Belluno, via Tiziano Vecellio n. 67 nei locali siti in Cagliari, via dell'Artigianato, e nel quale è stato richiamato l'obbligo di approntare la sala per il collaudo da parte dell'Amministrazione entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso;

Vista la lettera del 30 novembre 2005, con la quale la Play Sud S.r.l. ha comunicato la volontà di rinunciare al trasferimento della sala-bingo in questione nei locali siti in Cagliari, via dell'Artigianato, per l'impossibilità di attuare il progetto previsto entro il predetto termine perentorio;

Vista la lettera raccomandata a.r. del 22 giugno 2006, prot. n. 2006/21435/giochi/BNG, ricevuta dal curatore fallimentare della «La Cristallina S.r.l.» e dalla Assicurazioni Generali S.p.A. rispettivamente in data 15 luglio 2006 e 29 giugno 2006, con la quale, tra l'altro:

è stato comunicato che lo stato di fallimento, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e del paragrafo 13, lettera *b)* del bando di gara per l'assegnazione delle concessioni per l'esercizio del Bingo, costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione alla gara e che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, l'Amministrazione dichiara la decadenza dalla concessione quando vengano meno i requisiti per l'assegnazione della concessione;

avendo la Play Sud S.r.l. rinunciato, con la suddetta lettera del 30 novembre 2005, al trasferimento della sala-bingo nel comune di Cagliari, con conseguente impossibilità di procedere al trasferimento della titolarità della convenzione n. 170/02 del 9 aprile 2002 per mancanza della disponibilità del locale ove svolgere l'attività oggetto della concessione, è stato altresì comunicato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, l'avvio del procedimento di revoca della concessione stessa

e, in conseguenza del danno erariale derivante dalla definitiva cessazione dell'attività di gioco, l'avvio del procedimento di escussione della cauzione prestata, a garanzia dell'adempimento degli obblighi convenzionali, dalla «La Cristallina S.r.l.», ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 e dell'art. 6 della convenzione di concessione;

Visti, in particolare, l'art. 3, comma 5, lettera *h)* e l'art. 15 della citata convenzione che prevedono rispettivamente, l'obbligo del concessionario di «garantire la continuità del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno» e che la convenzione avrà durata di sei anni a decorrere dall'inizio dell'attività di gestione del gioco»;

Considerato che la violazione dell'obbligo convenzionale di assicurare la continuità del servizio comporta un danno erariale immediato e diretto, in quanto solo dall'esercizio dell'attività di gioco ha origine l'entrata erariale e che, pertanto, si rende esecutibile la cauzione prestata dal concessionario a garanzia dei propri obblighi, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 6 della convenzione di concessione;

Considerato che ai fini della quantificazione del danno occorre tenere presente che la convenzione di concessione, ai sensi dell'art. 15, ha scadenza in data 9 aprile 2008 e che «La Cristallina S.r.l.» ha cessato l'attività nel mese di gennaio 2003;

Considerato che il danno derivante dalla cessazione dell'attività è pari all'entrata erariale che sarebbe derivata dall'attività di gioco nella sala in questione dal febbraio 2003 al 9 aprile 2008, cioè per un periodo di circa 62 mesi;

Considerato che nella sala bingo di Belluno, via Tiziano Vecellio n. 67, dalla data di inizio dell'attività (aprile 2002) alla data di cessazione dell'attività (gennaio 2003), sono state vendute cartelle, secondo i dati di gioco trasmessi al Centro di controllo, per un valore complessivo di € 477.642,00, che corrisponde ad un'entrata erariale complessiva (pari al 23,80%) di € 113.678,80 e media mensile di € 11.367,88 e, quindi, ad un danno erariale di € 704.808,56 (€ 11.367,88 x 62 mesi), che rende escutibile l'intero importo della cauzione di cui all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;

Visti gli ulteriori atti istruttori;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, per i motivi suesposti, è revocata, nei confronti della società «La Cristallina S.r.l.» in fallimento, la concessione di cui alla convenzione n. 170/02 del 9 aprile 2002 relativa alla sala-bingo in Belluno, via Tiziano Vecellio n. 67.

Per i motivi indicati in premessa, si dispone l'incameramento dell'atto di fidejussione n. 228800350, emesso dalla Assicurazioni Generali S.p.A. in data 9 aprile 2002, di € 516.456,90 a garanzia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, dell'adempimento degli obblighi convenzionali della «La Cristallina S.r.l.».

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 21 settembre 2006

Il direttore: TAGLIAFERRI

06A08847

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 settembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Harmony», registrato al n. 13427/IP.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998, che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato dal decreto ministeriale 21 luglio 2000;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda del 7 febbraio 2006, con cui l'impresa Genetti GmbH - S.r.l. con sede in Merano, via Parini 4/a ha richiesto l'importazione parallela dall'Austria del prodotto Harmony ivi registrato al n. 2413 a nome dell'impresa Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH con sede legale in di bad Homburg, Du Pont Strasse, 1;

Vista la composizione percentuale del prodotto registrato in Austria e comunicata in data 7 aprile 2006 dall'Austrian Federal Office for Food Safety di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione Harmony e con il numero di registrazione 7946 del 6 febbraio 1991, a nome dell'impresa Du Pont de Nemours Italiana S.p.A con sede in Milano, via Pontaccio, 10;

Considerato che il prodotto fitosanitario di cui si chiede l'importazione parallela non deve risultare autorizzato per colture e dosi di impiego diverse dal prodotto in commercio in Italia;

Considerato che la sostanza attiva tifensulfuron metile è stata iscritta nell'Allegato I della direttiva 91/414/CEE con direttiva n. 2001/99/CE del 21 novembre 2001, fino al 30 giugno 2012, e che conseguentemente il relativo prodotto fitosanitario Harmony è stato ri-registrato con scadenza 30 giugno 2012;

Considerato che il prodotto di riferimento Harmony autorizzato in Italia, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa Genetti GmbH - S.r.l. con sede in Merano, via Parini 4/a, fino al 30 giugno 2012, l'autorizzazione n. 13427/IP all'importazione parallela dall'Austria del prodotto fitosanitario classificato pericoloso per l'ambiente denominato HARMONY ed ivi autorizzato al n. 2413.

2. Sono fatti comunque salvi gli adeguamenti del prodotto alle condizioni che verranno definite al termine delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 attualmente in corso.

3. Il prodotto è importato dall'Austria in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da g 10 e g 60.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

La presente autorizzazione sarà notificata, in via amministrativa all'impresa Genetti GmbH - S.r.l.

Roma, 7 settembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dall'Austria, ai sensi dei DD.MM. 17/12/98 e 21/07/2000 del Ministero della Sanità

HARMONY®

Erbicida selettivo per il diserbo in pot-emergenza di mais, frumento tenero e duro, orzo a semina primaverile, avena e soia
Granuli idrodispersibili

HARMONY

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Tifensulfuron metile puro g 75
Coformulanti q. b. a 100

Frasi di Rischio
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

Titolare della registrazione
Du Pont de Nemours (Deutschland)GmbH,
Du Pont Strasse 1, D-61352 Bad Homburg
Registrazione n. 2413

Fabbricato da :
Du Pont De Nemours (France) S.A.S. – Rue de Wittelsheim, F-68701 Cernay
Importato dall'Austria da :
Genetti srl, Via Parini 4/A – 39012 Merano (BZ)
Officina di Confezionamento (rietichettatura)
Star Agro, Europapark 1, 8412 Allerheiligen b/W (Austria)

Registrazione n. xxxxx del xx/xx/xxxx /I.P. Ministero della Salute del xx/xx/xxxx
Contenuto netto: g 10 – 60 Partita N.

Norme Precauzionali:
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostragli l'etichetta).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO :
Non sono al momento noti casi di intossicazione o di avvelenamento dell'uomo. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso, se possibile mostrargli l'etichetta.
Terapia: sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni o chiamare il 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche
HARMONY e' un erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza di: mais, frumento tenero e duro,orzo a semina primaverile, avena e soia.
HARMONY viene assorbito dalle foglie delle piante trattate. La traslocazione, sia acropeta che basipeta, e piuttosto rapida. HARMONY, subito dopo l'assorbimento, blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento,necrosi e successiva morte) che possono manifestarsi da 1 a 3 settimane dall'applicazione. Le malerbe non devitalizzate sono drasticamente ridotte nello sviluppo e sono molto meno competitive nei riguardi della coltura.
Condizioni di caldo e umido dopo il trattamento favoriscono l'attivita' erbicida. HARMONY, ove necessario,puo' essere usato in miscela con altri diserbanti selettivi per il controllo di malerbe non sensibili.

DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO
Dosi da distribuire con 300-600 litri d'acqua in post-emergenza sia della coltura che delle infestanti.
MAIS: HARMONY si usa alla dose di 10 g/ha di prodotto formulato addizionato con 100-200 ml di bagnante Trend per 100 litri d'acqua, allo stadio di 4-8 foglie della coltura. HARMONY risulta attivo su Abutilon, Amaranto, *Ammy maius*, Camomilla, Chenopodio, Poligonacee, *Portulaca oleracea*, *Sonchus arvensis*. Esercita inoltre un'apprezzabile azione di contenimento nei confronti di Xanthium, *Datura stramonium* e Convolvolo. In presenza di infestazioni di *Solanum nigrum* aggiungere un prodotto specifico.
FRUMENTO TENERO E DURO, ORZO A SEMINA PRIMAVERILE E AVENA: su colture in post-emergenza, dallo stadio di inizio accestimento sino allo stadio di botticella, HARMONY si usa alla dose di 50-60 g/ha. La dose più bassa si applica su infestanti e colture poco sviluppate, la dose più alta nei trattamenti tardivi. HARMONY, alle dosi consigliate, è attivo su : *Adonis aestivalis*, *Allium vineale*, *Amaranthus* spp., *Anthemis cotula*, *Anthriscus* spp., *Bifora radians*, *Brassica* spp., *Capsella bursa-pastoris*, *Centaurea cyanus*, *Chenopodium album*, *Cirsium* spp., *Delphinium consolida*, *Galeopsis tetrahit*, *Kochia scoparia*, *Matricaria chamomilla*, *Myosotis* spp., *Papaver rhoeas*, *Polygonum aviculare*, *Polygonum convolvulus*, *Polygonum persicaria*, *Portulaca oleracea*, *Ranunculus acer*, *Rumex* spp., *Sinapis arvensis*, *Stellaria media*, *Thlaspi arvensis*.
Il controllo delle infestanti è in ogni caso più efficace se l'applicazione di HARMONY è effettuata quando le infestanti sono allo stadio di plantula in fase di attiva crescita.
SOIA : per il controllo di *Amaranthus retroflexus*, applicare HARMONY in post-emergenza della coltura e dell'infestante (allo stadio di 3-4 foglie vere della coltura) alla dose di 10 g/ha senza aggiunta di bagnante.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
HARMONY, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego.

AVVERTENZE
Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione. Non applicare il prodotto nelle ore più calde della giornata e su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti,asfissia radicale: nel caso tale sofferenza si verificasse successivamente al trattamento lo stato di debilitazione della coltura può essere temporaneamente aggravato.
Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:

a) Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% ca.) nella misura di 0,5 litri/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora
c) Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
d) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ipoclorito di sodio al 5% ca.

Su varietà coltivate di recente introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettività. Dopo un trattamento con HARMONY si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere. Evitare durante il trattamento che la miscela erbicida possa arrivare su colture limitrofe.
Nello svuotare e lavare l'attrezzatura porre la massima attenzione affinché il prodotto non arrivi a contatto con colture vicine.

COMPATIBILITÀ
HARMONY è fisicamente compatibile con prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive imazethapyr, bentazone e fomesafen. In caso di miscela versare nella botte prima HARMONY e successivamente gli altri formulati.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Non usare HARMONY su orzo a semina autunnale.
Mais: non trattare mais dolce, linee pure di mais per la produzione di seme, colture di mais di secondo raccolto e mais per popcorn; non usare HARMONY su colture sofferenti o nelle ore più calde della giornata.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

© Marchio registrato E.I. DuPont de Nemours & Co. (Inc.)

06A08830

DECRETO 15 settembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Primextra Gold», registrato al n. 13155.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 23 febbraio 2006 dall'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Primextra Gold uguale al prodotto di riferimento denominato Primagram Gold registrato al n. 10735 con decreto direttoriale in data 23 febbraio 2001 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Primagram Gold dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Primextra Gold è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive S-Metolaclor e Terbutilazina;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a. con sede in via Gallarate, 139 Milano è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante pericoloso per l'ambiente denominato PRIMEXTRA GOLD con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 1, 5, 10, 20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dalle imprese estere:

Syngenta Agro s.a.s., Usine d'Aigues-Vives (Francia);

Syngenta Crop Protection Monthey Sa - Monthey (Svizzera).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13155.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

syngenta

Primextra® Gold

Diserbante selettivo per il mais
Sospensione concentrata

Composizione
100 g di prodotto contengono:

S-metolaclor puro	g 28,9	(= 312,5 g/l)
terbutilazina pura e prodotti correlati	g 17,4	(= 187,5 g/l)
coformulanti q.b. a	g 100	

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

IRRITANTE

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA AGRO S.A.S., Usine d'Aigues-Vives (Francia)
Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. ***litri 1***

Altro stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Altre taglie: litri 5-10-20

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
S-metolaclor 28.9%
terbutilazina 17.4%
le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

S-metolaclor: sintomi - Non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; nelle prove sperimentali eseguite sugli animali si sono rilevati i seguenti sintomi: sedazione, dispnea, esoftalmo, trisma, spasmi muscolari.

terbutilazina: sintomi - non specifici e rilevati su animali con superdosaggi: apatia, sonnolenza, difficoltà respiratoria, salivazione.

Terapia: sintomatica.
"Avvertenza" - Consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche di azione
Il prodotto agisce principalmente per assorbimento radicale sulle infestanti allo stadio di germinazione dei semi o allo stadio di plantula.
Spettro d'azione:
Graminacee: Giavone comune (Echinochloa crus-galli), Poa (Poa spp.), Digitaria (Digitaria sanguinalis), Setaria (Setaria spp.), Giavone americano (Panicum dichotomiflorum), Sorghetta da seme (Sorghum halepense).
Dicotiledoni: Amaranto comune (Amaranthus retroflexus), Forbicina (Bidens tripartita), Farinello comune (Chenopodium album), Persicaria comune (Polygonum persicaria), Ortica (Urtica urens), Erba porcellana (Portulaca oleracea), Stellaria (Stellaria media), Borsa Pastore (Capsella bursa pastoris), Erba morella (Solanum nigrum), Gerani (Geranium spp.), Mercurella (Mercurialis annua), Veroniche (Veronica spp.), Camomilla comune (Matricaria chamomilla).

Epoca d'impiego
Pre-emergenza. In casi particolari può essere usato in post-emergenza molto precoce fino a 2-3 foglie del mais e su infestanti appena emerse.
Dosi d'impiego:
4 litri per ettaro in 400-600 litri di acqua nella generalità dei casi; 4,5 litri per ettaro in presenza di Giavone americano (Panicum dichotomiflorum) o Sorghetta da seme (Sorghum halepense).
Avvertenze agronomiche
Eseguire le applicazioni su terreno di preferenza già umido o che verrà bagnato da successive piogge o irrigazioni.

La umidificazione del terreno è determinante per l'assorbimento dell'erbicida attraverso le radici delle infestanti, per cui, non verificandosi pioggia entro le due settimane successive al trattamento, occorre sopperirvi con opportune e tempestive irrigazioni.
Le eventuali sarchiature eseguite dopo il trattamento per rompere la crosta o per arieggiare il terreno devono essere molto superficiali per non portare in superficie terreno con semi non a contatto con l'erbicida.
Usare guanti, tuta, cappello e maschera con filtro durante tutte le fasi di impiego.

Compatibilità
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Il formulato contiene una sostanza attiva moderatamente tossica per gli artropodi utili.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

06A08831

DECRETO 15 settembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Oxidor Flo», registrato al n. 13269.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 21 aprile 2006 dall'impresa Sipcam S.p.a. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Oxidor Flo uguale al prodotto di riferimento denominato Heteran FL registrato al n. 10144 con decreto direttoriale in data 15 settembre 1999 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Heteran Fl dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Oxidor Flo è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Oxadiazon;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa Sipcam S.p.a. con sede in via Carroccio, 8 Milano è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato OXIDOR FLO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 500 e litri 1, 5, 10, 20.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa medesima ubicato in Salerano sul Lambro (Lodi) autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972/15 gennaio 2001.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13269.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

OXIDOR FLO

Erbicida in sospensione concentrata

Composizione:
- Oxadiazon puro . . . . g. 34,1 (= 380 g/litro)
- Coformulanti quanto basta a . . . . g. 100

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Officine di produzione:
SIPCAM SpA-Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: ml 500 Litri 1-5-10-20

Partita n.

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Spettro d'azione:
Infestanti sensibili: Acetosella (Oxalis spp.), Alisma (Alisma plantago), Amaranto (Amaranthus spp.), Atriplice maggiore (Atriplex patula), Borsa del pastore (Capsella bursa-pastoris), Giunco fiorito (Butomus umbellatus), Camomilla comune (Matricaria chamomilla), Correggiola (Polygonum aviculare), Erba calderina (Senecio vulgaris), Erba morella (Solanum nigrum), Erba porcellana (Portulaca oleracea), Eterantera (Heteranthera spp.), Euforbia (Euphorbia spp.), Falso panico (Setaria viridis), Farinaccio selvatico (Chenopodium album), Fumaria (Fumaria officinalis), Galinsoga (Galinsoga parviflora), Giavoni (Echinochloa spp.), Mercorella (Mercurialis annua), Papavero (Papaver rhoeas), Poa (Poa pratensis), Poligoni (Polygonum spp.), Ravanello selvatico (Raphanus raphanistrum), Romice (Rumex spp.), Sanguinella (Digitaria sanguinalis), Scirpus (Scirpus spp.), Senape (Sinapis arvensis), Veronica (Veronica spp.), Vilucchio (Convolvulus arvensis).
Infestanti mediamente resistenti: Avena selvatica (Avena spp), Attaccamani (Galium aparine), Cencio molle (Abutilon theophrasti), Falsa gramigna (Agropyrum repens), Fienarola (Poa annua), Forbicina (Bidens tripartita), Lappa (Xanthium italicum), Loglio (Lolium spp.).
Infestanti resistenti: Assenzio selvatico (Artemisia vulgaris), Carice (Carex spp.), Centocchio (Stellaria media), Cipero (Cyperus rotundus), Gittaione (Agrostemma githago), Gramigna comune (Cynodon dactylon), Soffione (Taraxacum officinale), Sorghetta (Sorghum halepense), Stoppione (Cirsium arvense).

MODALITA' DI IMPIEGO

Impiegare il prodotto con un volume di acqua pari ad almeno 500 litri d'acqua.
Riso: contro Heteranthera 0,650-1,2 l/ha in funzione della pressione di infestazione, attenendosi al dosaggio più elevato nei terreni di medio impasto. Il trattamento è in grado di contenere emergenze precoci di Giavone, Alisma da seme, Ciperacee e Giunco fiorito da seme. Il prodotto va applicato in pre-semina del riso sia se risaie ancora asciutte perfettamente livellate, prima dell'immissione dell'acqua, oppure su risaia allagata, dopo la sbottatura e con livello di acqua normale (10-12 cm). Dopo l'applicazione lasciare sedimentare per circa 48 ore le particelle limose prima di procedere alle semine. Evitare le semine in presenza di acque torbide. Nelle prime fasi vegetative del riso si consiglia di mantenere nelle camere un livello di acqua moderato (max. 10-12 cm). Il prodotto è selettivo anche su riso coltivato in asciutta: in tal caso il trattamento va effettuato subito dopo la semina, in pre-emergenza della coltura e delle infestanti alla dose di 1,5-2 l/ha.
Girasole e Soia: contro infestanti graminacee e dicotiledoni annuali (esclusa Stellaria spp.) 1,5 l/ha, in pre-emergenza della coltura e delle infestanti. Il trattamento può causare ingiallimenti passeggeri della coltura appena emersa che però non influiscono sulla produzione. Se non piove effettuare una irrigazione dopo 10-12 giorni dal trattamento. Operare a bassa pressione massimo 2-3 atm. Dopo il trattamento non lavorare il terreno.
Aglio, Finocchio: 1-2 l/ha in pre-emergenza della coltura e delle infestanti.
Garofano: intervenire dopo la messa a dimora delle talee, oppure dopo una sarchiatura manuale in pre-emergenza delle infestanti a 1,5-2 l/ha (infestanti annuali); per la lotta contro il Vilucchio elevare la dose a 5-6,5 l/ha.
Colture trapiantate (Carciofo, Cavolfiore, Cicoria, Finocchio, Indivia, Lattuga, Melanzana, Peperone, Pomodoro, Tabacco): 1-2 l/ha, intervenendo prima del trapianto della coltura, in pre-emergenza delle infestanti.
Post-impianto:
Asparago: intervenire dopo aver effettuato la rincalzatura, con completa copertura delle zampe. Su asparagiaia, per la lotta contro il Vilucchio (C. arvensis e C. sepium) intervenire prima dell'emergenza dei turioni o dopo la totale raccolta degli stessi a 5-6,5 l/ha.
Carciofo: su carciofaia per la lotta contro l'acetosella (Oxalis spp.), intervenire a 5-6,5 l/ha in pre-emergenza dell'infestante, evitando di bagnare la vegetazione della coltura.
Arancio, Clementino, Limone, Mandarino, Actinidia, Albicocco, Pesco, Susino, Melo, Pero, Nocciolo, Olivo, Pioppo, Vite (trattamento in impianti di produzione): 2,5 l/ha (infestanti annuali) - 6,5 l/ha (convolvolo). Su Vite intervenire solo su impianti in produzione e con vegetazione sollevata dal terreno. Su piante a foglia caduca eseguire il trattamento a fine inverno, prima del risveglio vegetativo. Su tutte le colture sopraindicate, evitare di colpire la vegetazione eventualmente presente o parti non lignificate. Dopo il trattamento non lavorare il terreno; in caso di siccità praticare un'irrigazione entro 10-12 giorni dall'applicazione. Operare a bassa pressione (1-3 bar) impiegando almeno 300 litri di acqua per ettaro.
Vivai (di Arancio, Clementino, Limone, Mandarino, Actinidia, Albicocco, Pesco, Susino, Melo, Pero, Nocciolo, Olivo, Pioppo, Vite): 5-6,5 l/ha, intervenendo dopo la messa a dimora e prima della ripresa vegetativa. Non trattare vivai di Vite, piante madri o barbatelle appena messe a dimora.
Argini di fossi e scoline, sedi ferroviarie, bordi stradali, aree incolte ed industriali: impiegare alla dose di 4-6,5 litri/ha in associazione con diserbanti sistemici (es: glifosate e similari)
Tappeti erbosi di graminacee: impiegare in primavera alla dose di 1-2 litri/ha (100 ml/1000 mq).

Compatibilità: Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. In caso di piogge battenti dopo il trattamento, la vegetazione delle giovani colture può venire colpita da particelle di terreno che hanno assorbito il prodotto con conseguenti leggere ustioni. Su Asparago, in caso di ristagno idrico e con emergenze della coltura rallentata da basse temperature, i turioni possono presentare leggere curvature apicali. Su terreni con ristagni d'acqua e con basse temperature che rallentano le emergenze della Soia possono manifestarsi fallanze nella stessa. Su vivai non intervenire su piante non sufficientemente lignificate. Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

06A08832

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 settembre 2006.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Vicenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VICENZA

Visto il decreto n. 1137 del 1° marzo 2005 che si intende qui integralmente richiamato e con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale di conciliazione;

Vista la nota n. 5054 del 22 agosto 2006 con la quale la ASCOM di Vicenza designa le signore Monica Manuli, quale componente effettivo dell'organo collegiale sopra indicato, in sostituzione di Ivana Angela Parisi e Susanna Corato quale componente supplente in sostituzione di Alessandro Marchese;

Decreta:

Art. 1.

La signora Monica Manuli è nominata componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione, in rappresentanza dei datori di lavoro in sostituzione della signora Ivana Angela Parisi e; la signora Susanna Corato è nominata quale componente supplente in sostituzione di Alessandro Marchese.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Vicenza, 6 settembre 2006

Il direttore provinciale reggente: MONACO

06A08776

DECRETO 22 settembre 2006.

Sostituzione di un componente effettivo in rappresentanza dei lavoratori della commissione provinciale per la Cassa integrazione salariale del settore edile di Genova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
DI GENOVA

Visto il proprio decreto n. 11 datato 31 luglio 1996 relativo alla ricostituzione della commissione provinciale per la Cassa integrazione salariale del settore edile di Genova;

Visto il proprio decreto n. 27 datato 20 marzo 1998 relativo alla nomina del signor Simone Donelli a membro effettivo nella predetta commissione;

Visto il proprio decreto n. 2 datato 19 febbraio 2002 relativo alla nomina del signor Sottanis Angelo a membro effettivo nella predetta commissione;

Vista la nota prot. n. 2210/9/ADC/lg. datata 11 settembre 2006 della C.G.I.L. di Genova con la quale richiede la sostituzione del signor Angelo Sottanis con il signor Venanzio Maurici quale membro effettivo;

Visto l'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;

Decreta:

Il signor Maurici Venanzio è nominato membro effettivo in rappresentanza dei lavoratori della commissione provinciale per la Cassa integrazione salariale del settore edile di Genova in sostituzione del signor Angelo Sottanis.

Il presidente della commissione, direttore dell'I.N.P.S. di Genova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 22 settembre 2006

Il dirigente: VETTORI

06A08777

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 settembre 2006.

Annullamento del decreto 15 giugno 2006 di disposizione della gestione commissariale della società cooperativa «Servizi Ivrea», in Ivrea.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita produttive, emanato con decreo del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2006 con il quale la società cooperativa servizi Ivrea con sede in Ivrea (Torino) è stata posta in gestione commissariale con nomina di Commissario governativo nella persona della dr.ssa Di Franco Alessandra;

Vista la relazione del 1° agosto 2006 con la quale il Commissario governativo comunica l'avvenuto scioglimento volontario della cooperativa in data 29 marzo 2006 e pertanto anteriormente alla emissione del decreto di gestione commissariale;

Ritenuta la necessità di dover procedere all'annullamento del decreto con il quale è stata disposta la gestione commissariale della società cooperativa «Servizi Ivrea» con sede in Ivrea (Torino);

Decreta:

Il decreto 15 giugno 2006 di nomina del Commissario governativo nella persona della dott.ssa Di Franco Alessandra, è annullato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 settembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A08808

DECRETO 15 settembre 2006.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Tommaso Esposito», in Acerra.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175 recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza degli enti cooperativi;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la delega del 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* codice civile degli Enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2001, con il quale la società cooperativa edilizia «Tommaso Esposito con sede in Acerra (Napoli) è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Nicola Ermini;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2002, con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2003, con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2003, con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 1º luglio 2004, con il quale la gestione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2004;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2005, con il quale la gestione è stata prorogata per ulteriori sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2005 con il quale la procedura è stata prorogata per ulteriori sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 2006 con il quale la procedura è stata prorogata fino aI 30 giugno 2006;

Vista la relazione del 26 luglio 2006 con la quale il commissario governativo chiede un'ulteriore proroga del proprio mandato per altri sei mesi, al fine di addivenire alla stipula degli atti notarili per l'assegnazione degli alloggi;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Nicola Ermini, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Tommaso Esposito», con sede in Acerra (Napoli), sono prorogati per ulteriori sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto;

Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 settembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A08814

DECRETO 19 settembre 2006.

Nomina di un componente del collegio commissariale nelle procedure di amministrazione straordinaria, relative alle società Selfin S.p.a., Met Fin S.a.s. di Enrico Morini & C., Met Sogeda S.p.a. e Met Sviluppo S.r.l.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 20 settembre 2005 con il quale il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della SELFIN S.p.a. (procedura madre);

Visti i propri decreti in data 28 settembre 2005 ed in data 15 dicembre 2005 con i quali sono stati rispettiva-

mente nominati i commissari straordinari ed il comitato di Sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria della SELFIN S.p.a.;

Visti i decreti del 2/7 marzo 2006, del 6/12 aprile 2006 e del 27 aprile/2 maggio 2006 con i quali il Tribunale di Milano ha ammesso alla procedura di amministrazione straordinaria, per estensione della procedura madre, le società MET FIN S.a.s. di Enrico Morini & C., MET Sogeda S.p.a. e MET Sviluppo S.r.l.;

Visti i propri decreti in data 23 marzo 2006, 28 aprile 2006 e 16 maggio 2006 relativi alla nomina dei commissari straordinari e del comitato di sorveglianza delle precitate MET FIN S.a.s. di Enrico Morini & C., MET SOGEDA S.p.a. e MET SVILUPPO S.r.l.;

Vista la comunicazione in data 7 agosto 2006 relativa al decesso del prof. Edoardo Ieno, componente dei predetti collegi commissariali;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla sostituzione di un componente dei collegi commissariali preposti alle procedure sopra citate;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3, e 105, comma 2, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari:

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria relative alle società SELFIN S.p.a., MET FIN S.a.s. di Enrico Morini & C., MET SOGEDA S.p.a. e MET SVILUPPO S.r.l. è nominato commissario straordinario il dott. Giorgio Zanetti, nato a Seregno (MI) il 7 aprile 1961.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di S. Maria Capua Vetere;

al Tribunale di Milano;

alle Camera di commercio di Caserta e di Milano per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla Regione Campania;

alla Regione Lombardia;

al Comune di S. Maria Capua Vetere;

al Comune di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A08810

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 1° agosto 2006.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Fabiola Masi, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Visto il decreto direttoriale datato 11 febbraio 2006 (prot. n. 1283) di riconoscimento, subordinatamente al superamento di misura compensativa, del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 21 luglio 2006 (prot. n. 14137/P) e relativi allegati con la quale la Direzione regionale per la Calabria ha comunicato che la persona interessata ha sostenuto con esito favorevole la suddetta prova;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 18 gennaio 2006, per quanto prescrivono l'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992, che sussistono i presupposti per il riconoscimento incondizionato atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata, come integrato dalla detta misura compensativa, comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: laurea in lingue letterature straniere moderne, conseguito presso l'Università degli studi della Calabria il 1° marzo 2000;

titolo di abilitazione all'insegnamento: certificato di riconoscimento dell'esame di abilitazione rilasciato dal Governo distrettuale Arnsberg l'8 dicembre 2003;

posseduto da Fabiola Masi, nata a Rheda Wiedenbrück (Germania) il 12 marzo 1976, di cittadinanza comunitaria (italiana); è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - Tedesco;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - Tedesco.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 1° agosto 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A08838

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 marzo 2006.

Recepimento delle direttive 2005/49/CE, 2005/83/CE e 2006/28/CE, che modificano, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 72/245/CEE, relativa alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli e la direttiva 70/156/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 72/245/CEE relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici prodotti dai motori ad accensione comandata, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 settembre 1974;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 giugno 2005, di recepimento della direttiva 2004/104/CE che, da ultimo, adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli e modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2005;

Vista la direttiva 2005/49/CE della Commissione del 25 luglio 2005, che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 194 del 26 luglio 2005;

Vista la direttiva 2005/83/CE della commissione del 23 novembre 2005, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati I, VI, VII, IX e X della direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 305 del 24 novembre 2005;

Vista la direttiva 2006/28/CE della Commissione del 6 marzo 2006, che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 65 del 7 marzo 2006;

ADOTTA
il seguente decreto:

(Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo)

Art. 1.

1. Gli allegati I, IIA, IIIA, VI, VII, VIII, IX e X del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 72/245/CEE relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici prodotti dai motori ad accensione comandata, e successive modificazioni, sono modificati in conformità all'allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

Art. 2.

1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, è modificato come segue:

a) nell'allegato I è inserito il seguente punto:

«12.7.1. veicolo equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz: si/no/facoltativo (cancellare la menzione inutile)»;

b) nell'allegato III, parte I, sezione A, è inserito il seguente punto:

«12.7.1. veicolo equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz: si/no/facoltativo (cancellare la menzione inutile)»;

c) nell'allegato IX, alla pagina 2 di tutti i modelli del certificato di conformità (COC), la voce 50 è sostituita da quanto segue con l'inserimento di una nota:

«50. Osservazioni [1]

Art. 3.

1. L'applicazione delle disposizioni dei punti 1 *b)*, 2), 3) e 3A) dell'allegato al presente decreto decorre dal 1° luglio 2006.

2. L'applicazione delle disposizioni dei punti 1), con esclusione del punto 1 *b)*, 4), 5), 6), 7) e 8) dell'allegato al presente decreto e dell'articolo 2 decorre dal 1° ottobre 2006.

Art. 4.

1. A decorrere dal 1° luglio 2006 per i veicoli dotati di un'apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz, e fermo restando che le omologazioni di veicoli non dotati di tali apparecchiature restano invariate, se non sono soddisfatti i requisiti del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, come da ultimo modificato dal presente decreto, per motivi di compatibilità elettromagnetica:

a) non sono più considerati validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni ai fini dell'art. 7, comma 1, del decreto medesimo, e

b) non è consentita l'immatricolazione ed è vietata la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi.

3. A decorrere dal 1° luglio 2013 è vietata l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli dotati di un'apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2006

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 311

---

[1] Se il veicolo è equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz secondo la decisione 2005/50/CE il fabbricante deve indicare "Veicolo equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz"».

ALLEGATO

Il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 72/245/CEE relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici prodotti dai motori ad accensione comandata, e successive modificazioni, è modificato come segue:

1) L'allegato I è modificato come segue:

a) Al punto 2.1.12 a), la frase << che rallentano o modificano l'andatura: motore, cambio, freni, sterzo, sospensioni, dispositivi di limitazione della velocità>> è sostituita dalla frase << che rallentano o modificano l'andatura, quali motore, cambio, freni, sterzo, sospensioni, dispositivi di limitazione della velocità>>.

b) Dopo il punto 2.1.12 è inserito il seguente punto:

<< 2.1.13 "Apparecchiatura radar a corto raggio nella banda 24 GHz" denota un radar quale quello definito nell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2005/50/CE della Commissione, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell' Unione europea n L 21 del 25 gennaio 2005, pag. 15, e che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4 di tale decisione.>>.

c) Al punto 6.8.1. il riferimento << ISO 7637-2: DIS 2002>> è sostituito da << ISO 7637-2: 2ª edizione 2004>>.

d) Al punto 6.9.1. il riferimento << ISO 7637-2: DIS 2002>> è sostituito da << ISO 7637-2: 2ª edizione 2004>>.

e) Il punto 7 dell'appendice 1 è sostituito dal testo seguente:

<< 7. ISO 11451 "Veicoli stradali – Metodi di prova di un veicolo sottoposto a perturbazioni elettriche per irradiazione di energia elettromagnetica a banda stretta"

Parte 1: Considerazioni generali e definizioni	(ISO 11451-1: 3ª ed.. 2005)
Parte 2: Fonti di irradiazione esterne al veicolo	(ISO 11451-2: 3ª ed. 2005)
Parte 4: Bulk current injection (BCI)	(ISO 11451-4: 1ª ed. 1995)>>.

f)) Il punto 8 dell'appendice 1 è sostituito dal testo seguente:

<< 8. ISO 11452 "Veicoli stradali – Metodi di prova di componenti sottoposti a perturbazioni elettriche per irradiazione di energia elettromagnetica a banda stretta"

Parte 1: Considerazioni generali e definizioni	(ISO 11452-1: 3ª ed. 2005)
Parte 2: Camera anecoica	(ISO 11452-2: 2ª ed. 2004)
Parte 3: Cella a modo elettromagnetico traverso (TEM)	(ISO 11452:3: 2ª ed. 2001)
Parte 4: Bulk current injection (BCI)	(ISO 11452-4: 3ª ed. 2005)
Parte 5: Stripline	(ISO 11452-5: 2ª ed. 2002)>>.

2) Nell'allegato IIA, dopo il punto 12.7, è inserito il seguente punto:

<< 12.7.1. veicolo equipaggiato con un' apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz: si/no/ facoltativo (cancellare la menzione inutile).>>.

3) Nell'appendice dell'allegato IIIA, dopo il punto 1.3., è inserito il seguente punto:

<< 1.3.1. veicolo equipaggiato con un' apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz: si/no/ facoltativo (cancellare la menzione inutile).>>.

3A) Nell'allegato IIIC, le parole <<timbro dell'amministrazione>>, e la relativa casella, sono soppresse.

4) L'allegato VI è modificato come segue:

a) Al punto 1.2. il riferimento <<ISO DIS 11451-2: 2003>> è sostituito da <<ISO 11451-2: 3ª edizione 2005>>.

b) Ai punti 3.1, 3.1.1. e 4.1.1. il riferimento <<ISO DIS 11451-1: 2003>> è sostituito da <<ISO 11451-1: 3ª edizione 2005>>.

5) Il punto 3.1. dell'allegato VII è sostituito dal testo seguente:

<<3.1. La prova va effettuata secondo la norma CISPR 25 (2ª edizione 2002), clausola 6.4 – metodo della cella blindata anecoica (ALSE –Absorber lined shielded enclosure)>>.

6) Il punto 3.1. dell'allegato VIII è sostituito dal testo seguente:

<<3.1. La prova va effettuata secondo la norma CISPR 25 (2ª edizione 2002), clausola 6.4 – metodo della cella blindata anecoica (ALSE –Absorber lined shielded enclosure)>>.

7) L'allegato IX è modificato come segue:

a) Il punto 1.2.1 è sostituito dal testo seguente:

«1.2.1. Le UEE devono soddisfare i requisiti di una combinazione qualsiasi dei seguenti metodi di prova, a discrezione del costruttore, purché sia coperta l'intera gamma di frequenze indicata al punto 3.1 del presente allegato:

— Prova in camera anecoica: secondo la norma ISO 11452-2: 2ª ed. 2004

— Prova nella cellula TEM: secondo la norma ISO 11452-3: 2ª ed. 2001

— Prova *Bulk current injection*: secondo la norma ISO 11452-4: 3ª ed. 2005.

— Prova in *stripline*: secondo la norma ISO 11452-5: 2ª ed. 2002

— *Stripline* da 800 mm: secondo la clausola 4.5 del presente allegato

Gamma di frequenza e condizioni generali di prova sono conformi alla norma ISO 11452-1: 3ª edizione 2005.»

b) Il punto 2.1 è sostituito dal testo seguente:

«2.1. Le condizioni di prova sono conformi alla norma ISO 11452-1: 3ª edizione 2005.»

c) Il punto 3.1 è sostituito dal testo seguente:

«3.1. **Banda di frequenza, durata delle prove**

La misura deve avvenire nella banda di frequenza da 20 a 2 000 MHz e con gli intervalli di cui alla norma ISO 11452-1: 3ª edizione 2005.

Modulazione del segnale di prova:

— MA, con una modulazione di 1 kHz e un tasso di modulazione dell'80 % nella gamma di frequenze 20-800 MHz,

— MF, t = 577 µs, periodo=4 600 µs, nella gamma di frequenze 800-2 000 MHz,

ove non altrimenti concordato tra il servizio tecnico e il costruttore dell'UEE.

Ampiezza degli intervalli e tempi di esposizione vanno scelti secondo la norma ISO 11452-1: 3ª edizione 2005.»

d) Il punto 3.2 è sostituito dal testo seguente:

«3.2. Il servizio tecnico effettua le prove agli intervalli indicati nella norma ISO 11452-1: 3ª edizione 2005 all'interno della gamma di frequenze da 20 a 2 000 MHz.

Altrimenti, se per l'intera banda di frequenza il costruttore fornisce misure effettuate da un laboratorio accreditato per le parti applicabili della norma ISO 17025: 1ª edizione 1999 e riconosciuto dall'ente di omologazione, il servizio tecnico può scegliere un numero ridotto di frequenze caratteristiche nella banda (p. es. 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900, 1 300 e 1 800 MHz) per confermare che l'UEE soddisfa i requisiti del presente allegato.»

e) Il punto 4.1.2 è sostituito dal testo seguente:

«4.1.2. *Metodologia*

Per stabilire le condizioni del campo elettromagnetico si utilizza il cosiddetto «metodo di sostituzione» secondo la norma ISO 11452-2: 2ª edizione 2004.

La prova va effettuata con polarizzazione verticale.»

f) Il punto 4.1.2 è sostituito dal testo seguente:

«4.2.2. *Metodologia*

La prova viene effettuata conformemente alla norma ISO 11452-3: 2ª edizione 2001.

A seconda dell'UEE da testare, l'ente che esegue la prova sceglie se accoppiare il campo massimo con l'UEE o con il cablaggio all'interno della cellula TEM.»

g) Il punto 4.3.2 è sostituito dal testo seguente:

«4.3.2. *Metodologia*

La prova viene effettuata conformemente alla norma ISO 11452-4: 3ª edizione su un apposito banco.

Altrimenti, si può testare l'UEE dopo averla montata sul veicolo secondo la norma ISO 11451-4: 1ª edizione 1995.

— La sonda d'iniezione va posta a 150 mm dall'UEE da testare.

— Il metodo di riferimento va usato per calcolare le correnti iniettate dalla potenza diretta.

— La gamma delle frequenze del metodo è limitata dalle caratteristiche della sonda d'iniezione.»

8) Ai punti 2 e 3 dell'allegato X, il riferimento <<ISO 7637-2: 2002>> è sostituito da << ISO 7637-2: 2004>>.

06A08813

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 settembre 2006.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio Enocentro di Vassanelli C. & C. S.r.l., autorizzato con decreto 16 settembre 2005, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 225 del 27 settembre 2005, con il quale al laboratorio Enocentro di Vassanelli C. & C. S.r.l., ubicato in Bussolengo (Varese), via P. Vassanelli n. 9, è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 18 settembre 2006, comunica di aver revisionato i metodi prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento relativa-

mente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 16 settembre 2005;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/ 1986 All p.to III, Risoluzione OIV 53-2000
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 15
Acidità totale	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/ 1986 All p.to II, Risoluzione OIV 52-2000
Acidità totale	Reg CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 13, par 5.2 e 5.3
Acidità volatile	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/ 1986 All p.to IV, Risoluzione OIV 54-2000
Acidità volatile	Reg CE 2870/2000 19/12/2000 GU CEE L333 29/12/2000 + Reg CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 14
Acidità volatile	Reg CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 14
Acido malico, Acido lattico, Acido citrico, Acido tartarico, Acido acetico	OIV MA-F-AS313-05-ACIORG 2005
Acido metatartarico	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/ 1986 All p.to XXII
Acido sorbico	Reg CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 22, par 2
Acido sorbico (metodo automatizzato) (2 - 400 milligrammi/litro)	POP_002 ed1 rev5 2006
Alcalinità delle ceneri	Reg CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 10
Analisi multiresiduale (Acefate, Azinfos metile, Benalaxil, Bromopropilato, Captano, Ciproconazolo, Clorpirifos etile, Clorpirifos metile, Cyprodinil, Diclofluanid, Dimetoato, Dimetomorf, Esaconazolo, Fenarimol, Fenbuconazolo, Fenexamide, Fenitrotion, Flusilazolo, Folpet, Fosalone, Indoxacarb, Iprodione, Iprovalicarb, Kresoxim metile, Malation,	POP_049 ed1 rev3 2006

Denominazione della prova	Norma / metodo
Mepanipyrim, Metalaxil, Metidation, Miclobutanil, Ometoato, Oxadixil, Paration metile, Penconazolo, Pirifenox, Pirimicarb, Procimidone, Propiconazolo, Pyrimetanil, Quinalfos, Quinoxifen, Tebuconazolo, Tebufenpirad, Tetraconazolo, Triadimefon, Triadimenol, Trifloxistrobin, Vinclozolin)	
Anidride carbonica	Reg CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 37, Reg CE 1293/2005 05/08/2005 GU L205/12 06/08/2005
Anidride solforosa libera e totale	Reg CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 25, par 2.2 e 2.3
Cadmio	Reg CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 32
Calcio	Reg CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 29
Caratteristiche cromatiche	Reg CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 40, par 4 e 1.3
Carbammato di etile	Reg CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 44
Cationi totali	Reg CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 42a
Ceneri	Risoluzione OIV 58-2000
Ceneri	Reg CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 9
Cloruri	Risoluzione OIV 62-2000
Cloruri	Reg CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 11
Conduttività	Reg CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 42b
Cromo (5 - 200 microgrammi/litro)	POP_078 ed1 rev5 2006
Densità relativa, Titolo alcolometrico volumico effettivo, Zuccheri riduttori, Titolo alcolometrico volumico totale, Estratto secco totale, Estratto secco ridotto,	POP_155 ed1 rev2 2006

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale, Acidità volatile, pH (metodo automatizzato) (Densità relativa 0.989-1.006 a 20 °C, Titolo alcolometrico volumico effettivo 8.4-17.5 %vol, Zuccheri riduttori 1.2-20 g/l, Acidità totale 3.7-11.2 g/l, Acidità volatile 0.1-1.2 g/l, pH 3.0-4.0; Titolo alcolometrico volumico totale, Estratto secco totale, Estratto secco ridotto (derivanti da calcolo))	
Diglucoside malvosidico (Ibridi Produttori Diretti) (Presenza / assenza)	OIV MA-F-AS315-03-DIGMAL 2005 p.to 2
Estratto secco totale	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/ 1986 All p.to VI, Risoluzione OIV 57-2000
Estratto secco totale	Reg CE 2870/2000 19/12/2000 GU CEE L333 29/12/2000 Metodo II
Estratto secco totale e ridotto	Reg CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 4
Ferro	Risoluzione OIV 66-2000
Ferro	Reg CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 30, par 2
Glicerina (0,1 - 20,0 grammi/litro)	POP_023 ed1 rev5 2006
Idrossimetilfurfurale	Reg CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 42c, par 3
Indice di Folin-Ciocalteu	Reg CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 41
Litio	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/ 1986 All p.to XXX
Magnesio	Reg CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 28
Massa volumica a 20 °C e Densità relativa a 20 °C	Reg CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 1
Meso-inositolo, Scillo-inositolo, Saccarosio	Reg CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 42f
Metanolo	OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2005 par 2
Ocratossina-A	OIV MA-F-AS315-10-OCHRAT 2005

Denominazione della prova	Norma / metodo
pH	Reg CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 24
Piombo	Risoluzione OIV 67-2000
Piombo	Reg CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 35
Potassio	Reg CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 27, par 2
Rame	Risoluzione OIV 64-2000
Rame	Reg CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 31
Saccarosio	Reg CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 6, par 3
Saggio di stabilità (Stabile / Instabile)	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/ 1986 All p.to III par 3.3
Sodio	Reg CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 26, par 2
Solfati	Risoluzione OIV 63-2000
Solfati	Reg CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 12, par 2
Solfati e Cloruri (metodo automatizzato) (Cloruri: 20 - 1000 milligrammi/litro Solfati: 20 - 3000 milligrammi/litro)	POP_003 ed1 rev6 2006
Sostanze volatili e metanolo (Metanolo, 1-Propanolo, 2-Metil,1-Propanolo, 2-Metil,1-Butanolo, 3-Metil,1-Butanolo, Acetato di etile, 1-Butanolo, 2-Butanolo, Acetaldeide, Acetale)	Reg CE 2870/2000 19/12/2000 GU CEE L333 29/12/2000 Metodo III
Sovrapressione	Reg CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 37 bis, Reg CE 1293/2005 05/08/2005 GU L205/12 06/08/2005
Tenore zuccherino (Grado rifrattometrico Brix)	Reg CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 2
Test di fermentescibilità	OIV MA-F-AS4-02-RECANT 2005
Titolo alcolometrico volumico	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/ 1986 All p.to V, Risoluzione OIV 56-2000

Denominazione della prova	Norma / metodo
Titolo alcolometrico volumico	Reg CE 2870/2000 19/12/2000 GU CEE L333 29/12/2000 Metodo IB
Titolo alcolometrico volumico effettivo, Titolo alcolometrico volumico potenziale, Titolo alcolometrico volumico totale, Titolo alcolometrico massico effettivo, Titolo alcometrico massico potenziale, Titolo alcolometrico massico totale (0 - 20 ml%ml)	Reg CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 3, Reg CE 128/2004 23/01/2004 GU L19/3 27/01/2004 All 4bis, Reg CE 355/2005 28/02/2005 GU L056/3 02/03/2005 + Reg CE 1493/1999 17/05/1999 GU CE L179 14/07/1999 All II + DPR 162/1965 12/02/1965 GU SO 73 23/03/1965
Zinco	Risoluzione OIV 65-2000
Zinco	Reg CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 34
Zuccheri (Sostanze riducenti non-volatili)	Risoluzione OIV 59-2000
Zuccheri riduttori	Reg CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 5, par 3.1 e 3.2.1
Zuccheri riduttori e totali dopo inversione (metodo Fehling) (1,5 - 700,0 grammi/litro)	POP_007 ed1 rev5 2006
Zuccheri riduttori e totali dopo inversione (metodo iodometrico automatizzato) (0,6 - 400,0 grammi/litro)	POP_006 ed1 rev6 2006

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A08653

DECRETO 19 settembre 2006.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Castagna Cuneo», protetta transitoriamente a livello nazionale e per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del 20 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 2005 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Castagna Cuneo per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la nota del 13 settembre 2006, numero di protocollo n. 65271, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE adeguandolo ai rilievi mossi dalla Commissione europea;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 13 settembre 2006, numero di protocollo n. 65271;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 20 dicembre 2004 alla denominazione Castagna Cuneo è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del del 13 settembre 2006, numero di protocollo n. 65271, allegato al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «CASTAGNA CUNEO»

Art. 1.

Nome del prodotto

La indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» è riservata ai frutti freschi e secchi, ottenuti da fustaia di castagno da frutto (Castanea sativa), che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.1.

Descrizione del prodotto

Con la indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» possono essere designate unicamente le seguenti varietà di castagne riferibili alla specie Castanea sativa con esclusione degli ibridi interspecifici:

Ciapastra, Tempuriva, Bracalla, Contessa, Pugnante, Sarvai d'Oca, Sarvai di Gurg, Sarvaschina, Siria, Rubiera, Marrubia, Gentile, Verdesa, Castagna della Madonna, Frattona, Gabiana, Rossastra, Crou, Garrone Rosso, Garrone Nero, Marrone di Chiusa Pesio, Spina Lunga.

È escluso, altresì, il prodotto ottenuto da cedui, cedui composti, fustaie derivati da cedui invecchiati, pur se della specie citata.

Art. 2.2.

Caratteristiche del prodotto

La «Castagna Cuneo» I.G.P. si distingue per il sapore dolce e delicato e per la croccantezza dell'epicarpo che la rendono particolarmente adatta sia al consumo fresco che trasformato.

La indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» può essere usata solo per le castagne che, all'atto della immissione al consumo, presentano le seguenti caratteristiche:

Castagna fresca:

colorazione esterna del pericarpo: dal marrone chiaro al bruno scuro;

ilo: più o meno ampio, mai debordante sulle facce laterali, di colore nocciola raggiatura stellare;

epicarpo: da giallo a marrone chiaro, consistenza tendenzialmente croccante;

seme: da bianco a crema;

sapore: dolce e delicato;

pezzatura: numero massimo di acheni al kg = 110.

In merito alla garanzia d'omogeneità, la differenza di peso tra i dieci frutti più piccoli e i dieci più grossi in uno stesso imballaggio non deve superare 80 g.

Non sono ammessi difetti interni o esterni (frutto spaccato, bacato, ammuffito, vermicato interno) su più del 10% dei frutti.

Castagna secca:

le castagne secche sgusciate devono presentarsi intere, sane, di colore paglierino chiaro. Non sono ammessi difetti (tracce di bacatura, deformazione, rotture, frutti con tracce di pericarpo, ecc.) su più del 10% dei frutti secchi. L'umidità contenuta nel frutto secco intero così ottenuto non potrà essere superiore al 15%.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Castagna Cuneo» I.G.P. comprende i seguenti comuni della provincia di Cuneo:

Aisone, Alto, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Barge, Bastia Mondovì, Battifollo, Beinette, Bernezzo, Borgo S. Dalmazzo, Boves, Briaglia, Brondello, Brossasco, Busca, Caprauna, Caraglio, Cartignano, Castellar, Castelletto Stura, Castellino Tanaro, Castelmagno, Castelnuovo Ceva, Cervasca, Ceva, Chiusa Pesio, Ciglìè, Costigliole Saluzzo, Cuneo, Demonte, Dronero, Entracque, Envie, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassino, Gaiola, Gambasca, Garessio, Igliano, Isasca, Lagnasco, Lesegno, Limone Piemonte, Lisio, Magliano Alpi (frazione staccata), Manta, Martiniana Po, Melle, Moiola, Monastero Vasco, Monasterolo Casotto, Monbasiglio, Mondovì, Montaldo di Mondovì, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Montezemolo, Niella Tanaro, Nucetto, Ormea, Paesana, Pagno, Pamparato, Paroldo, Perlo, Peveragno, Pianfei, Piasco, Pradleves, Priero, Priola, Revello, Rifreddo, Rittana, Roaschia, Roascio, Robilante, Roburent, Roccabruna, Roccaciglìè, Roccaforte Mondovì, Roccasparvera, Roccavione, Rossana, S. Michele Mondovì, Sale Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Saluzzo, Sampeyre, San Damiano Macra, Sanfront, Scagnello, Torre Mondovì, Torresina, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Vernante, Verzuolo, Vicoforte, Vignolo, Villanova Mondovì, Villar S. Costanzo, Viola.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

L'origine della castanicoltura cuneese è antichissima ed i primi riferimenti si attestano alla fine del XII secolo (Carteggio della Certosa di Pesio: 1173-1277). Le castagne bianche sono citate nei documenti dei Comuni di Envie e Martiniana Po risalenti al 1291.

Le prime indicazioni in merito alle modalità di tutela dei castagneti da frutto si rinvengono negli statuti comunali dei paesi della val Tanaro risalenti al 1300 mentre indicazioni sulle sanzioni da applicare nel caso di raccolta illecita o fraudolenta dei frutti sono riportate negli statuti di Gambasca, Lesegno, Chiusa Pesio e Sanfront (Tamagnone, 1969; Barelli, Di Quarti, 1966; Botteri, 1982).

A testimonianza della diffusione, in molte aree della provincia di Cuneo, della tecnica dell'essiccazione delle castagne per la produzione di castagne secche e farina di castagne è possibile ancor oggi osservare la presenza di numerosi essiccatoi costruiti attorno al XV-XVI secolo.

Rintracciabilità: a livello di controlli per l'attestazione di provenienza (origine) della produzione I.G.P., la prova dell'origine della «Castagna Cuneo» dalla zona geografica di produzione delimitata è certificata dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7, sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori interessati nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.

I fondamentali di tali adempimenti, che assicurano la rintracciabilità del prodotto, in ogni fase della filiera, sono costituiti da:

iscrizione degli impianti idonei alla produzione dell'I.G.P. Castagna Cuneo in un apposito registro, attivato, tenuto ed aggiornato da parte dell'organismo di controllo autorizzato;

annotazione dei quantitativi prodotti;

conseguente certificazione da parte dell'organismo di controllo di tutte le partite di prodotto confezionato ed etichettato prima della commercializzazione ai fini dell'immissione al consumo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1 *Il sistema di produzione.*

Le condizioni ambientali e di coltura del territorio destinato alla produzione della «Castagna Cuneo» devono essere quelle tradizionali ed atte a conferire al frutto le particolari caratteristiche designate nel presente disciplinare.

In particolare, i castagneti sono situati a quote non troppo elevate (da 200 a 1000 m s.l.m.) in posizioni soleggiate e riparate dal vento.

In essi, al fine di garantire le ottimali caratteristiche del prodotto, si realizza ogni anno una accurata pulizia del sottobosco, mediante sfalcio annuale dell'erba ed eliminazione dei cespugli, felci e piante morte prima della raccolta.

È vietata ogni somministrazione di fertilizzanti e di fitofarmaci di sintesi ad eccezione di quanto consentito per l'agricoltura biologica (Reg. Comunitario 2092/1991 e seguenti).

5.2. *Densità d'impianto.*

Al fini dell'ottenimento della «Castagna Cuneo» I.G.P., sono da considerarsi idonee le fustaie di castagno da frutto site nell'area che si estende a tutti i comuni di cui all'art. 3 del presente disciplinare con altitudine compresa tra i 200 e 1000 m s.l.m.

La densità di piante in produzione non può superare le 150 piante ad ettaro.

5.3. *La gestione del terreno.*

La «Castagna Cuneo» I.G.P. è coltivata in terreni generalmente derivanti dal disfacimento di scisti e graniti, con pH sub acido. Si tratta di terreni profondi, drenati, ricchi di sostanza organica e privi di calcare attivo che conferiscono al frutto le particolari caratteristiche organolettiche.

Il terreno deve essere tenuto sgombro da un eccessivo sviluppo della vegetazione erbacea ed arbustiva onde consentire una regolare raccolta dei frutti. A tale fine è proibito l'uso di sostanze chimiche di sintesi quali i diserbanti.

5.4. *Il controllo della produzione.*

Le cure apportate ai castagneti, le forme di allevamento, i sistemi di potatura periodica e pluriennale, devono essere quelli tradizionalmente in uso nel territorio ed atti a non modificare le caratteristiche peculiari dei frutti.

In particolare, sono consentiti gli interventi periodici di potatura per il risanamento delle piante da attacchi parassitari.

5.5. *Raccolta.*

La raccolta potrà essere effettuata manualmente o con mezzi meccanici (macchine raccoglitrici) tali comunque da salvaguardare l'integrità del prodotto.

Il periodo di raccolta ha inizio ai primi di settembre per concludersi in novembre.

5.6. *Produzioni.*

La pezzatura minima ammessa, fatta eccezione per il prodotto destinato ad essere essiccato, è pari a 110 acheni per chilogrammo netto allo stato fresco.

5.7. *Conservazione e lavorazione.*

Le operazioni di cernita, calibratura, trattamento, conservazione dei frutti, debbono essere effettuate nell'ambito del territorio delimitato all'art. 3 del presente disciplinare.

La conservazione del prodotto fresco, potrà essere fatta mediante un trattamento in acqua calda secondo la corretta tecnica tradizionale utilizzata.

È ammesso il ricorso alla tecnica della «curatura» mediante immersione del frutto in acqua a temperatura ambiente per 7-9 giorni. Tale tecnica permette di ottenere una leggera fermentazione lattica che, bloccando lo sviluppo dei funghi patogeni, crea un ambiente praticamente sterile senza aggiunta di additivi.

È inoltre ammessa la conservazione tramite sbucciatura e successiva surgelazione, secondo le modalità previste per i prodotti surgelati.

Il prodotto Castagna Cuneo - Secca deve essere ottenuto con la tecnica tradizionale della essiccazione a fuoco lento e continuato in essiccatoi prevalentemente costituiti da locali in muratura. In essi le castagne vengono disposte su di un piano a graticola (grigliato) al di sotto del quale viene alimentato il focolare o attraverso scambiatore di calore. Non potranno essere utilizzati quale combustibile, gli scarti ed i sottoprodotti di lavorazione del legno trattati chimicamente. Attraverso il processo di essiccazione i frutti acquistano serbevolezza e digeribilità con una riduzione del tenore idrico dal 50% al meno del 10% ed un aumento della concentrazione dei principi attivi e degli elementi minerali. Le castagne essiccate si possono conservare per lungo tempo (oltre dodici mesi) senza rischio di alterazioni. L'operazione avviene in appositi essiccatoi, rappresentati da edifici a due piani a pianta quadrata o rettangolare. Il piano inferiore funge da caldaia ed in esso si alimenta il fuoco con legna, bucce di castagne o con prodotti forestali di scarto. Al piano superiore si trova un graticcio in legno o metallico sul quale si dispongono periodicamente strati di castagne (ogni 4-5 giorni quando lo strato di 15 cm si è asciugato) fino a raggiungere al massimo una altezza di 30-50 cm.

Durante l'essiccazione i frutti vengono ripetutamente rivoltati e la temperatura interna viene controllata giornalmente, affinché rimanga costante. Quando l'operazione è quasi conclusa si coprono le castagne con teli e si alimenta il fuoco per conseguire l'essiccamento finale. Il processo dura mediamente trenta giorni. Le castagne essiccate vengono sottoposte poi a sbucciatura mediante tecniche che possono essere manuali o meccaniche.

L'operazione di confezionamento avviene sotto il controllo della struttura autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il controllo sulla I.G.P. «Castagna di Cuneo». Ciò al fine di verificare l'origine e di controllare che il prodotto e le modalità di presentazione dello stesso siano conformi a quanto stabilito dal presente disciplinare di produzione.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con il territorio

La domanda di registrazione della I.G.P. si basa sulla indubbia reputazione di questo frutto che fin dall'antichità ha trovato nella zona di produzione il suo habitat naturale. Infatti, nella provincia di Cuneo i primi riferimenti al castagno si attestano addirittura verso la fine del XII secolo, così come testimoniato nel carteggio della Certosa di Pesio relativo alle acquisizioni territoriali, in cui si può notare che tra il 1173 e il 1277 un quinto delle terre coltivabili era rappresentato proprio dal castagno.

La zona di produzione della I.G.P. proprio nell'offrire idonee condizioni per l'allevamento del castagno, ha reso possibile la simbiosi «uomo-albero»; infatti i castagneti hanno concorso in modo determinante a comporre importanti capitoli della storia montana, dimostrando come il territorio esercita una fondamentale influenza sulla vita di un popolo.

Nel paesaggio agrario della provincia di Cuneo, all'inizio del 1800, al limitare dei terreni coltivati si estendevano su vaste superfici i castagneti per la massima parte ad alto fusto. Il castagneto continuava nell'ottocento, come nei secoli precedenti, ad essere al centro dell'organizzazione della vita contadina fornendo le castagne per l'alimentazione umana e talvolta animale, con l'utilizzazione degli scarti ed il legname impiegato in mille usi. La stessa raccolta delle castagne nel passato veniva a costituirsi come un'operazione che creava nei villaggi montani un profondo senso di socialità. In tale operazione erano particolarmente impegnate le donne, mentre gli uomini si dedicavano ai trasporti ed alla battitura. Il castagno costituiva una delle poche possibilità di commercializzazione della montagna; nell'autunno, infatti, dai villaggi alpini ed appenninici discendevano i contadini con i sacchi delle castagne. Nella provincia di Cuneo i luoghi d'incontro erano Garessio, Ormea, Ceva, Mondovì, San Michele, Borgo San Dalmazzo, Demonte, Dronero, Venasca, Paesana, Saluzzo, Barge. Il mercato più significativo era, però, quello di Cuneo che trovava un suo momento particolare nella fiera di San Martino dell'11 novembre, dove le castagne venivano quotate al prezzo delle uve più prestigiose. Cuneo era un mercato già molto attivo fin dal 1500, e nel corso degli anni è diventato un mercato di importanza europea; infatti la commercializzazione interna e quella esterna andavano sempre più vivacizzandosi, proprio grazie ad un costante aumento della domanda di castagne di Cuneo. La fama della I.G.P. non si ferma solo al mercato

europeo, in particolar modo Francia, Germania, Austria, Svizzera ed Inghilterra, ma trova grandi estimatori anche in altri Paesi, quali gli Stati Uniti e l'Argentina. Nel 1920 furono persino interessati all'acquisto di questo particolare prodotto anche Malta e l'Egitto. Gli Stati Uniti ancora oggi costituiscono uno sbocco di vivo interesse, l'Italia infatti rappresenta il 95% di quel mercato, dove il consumo è costituito dalla popolazione di origine italiana, spagnola e portoghese. Anche la Francia si presenta come un mercato interessante, in modo particolare per l'industria conserviera; così come l'Inghilterra dove il 50% dell'importazione di castagne è italiano.

A dimostrazione della notorietà della Castagna di Cuneo si possono citare, inoltre, le numerose sagre e convegni organizzati per esaltare le qualità della IGP, quale la «Settimana del Castagno» organizzata a Cuneo in cui i migliori tecnici ed operatori del settore discutono le varie problematiche legate a questa coltura. In passato di importante rilevanza era l'annuale «Sagra del Marrone» di Chiusa di Pesio che veniva seguita con attenzione persino dai giornali locali, i quali non mancavano mai di pubblicare precisi rendiconti di questa iniziativa; tale fu il successo di questa sagra che ben presto venne trasferita a Cuneo, dove le celebrazioni venivano fatte in gran stile, con spettacoli di ogni genere, tra i quali occupavano un posto di rilievo le mostre delle castagne. La più antica e famosa sagra autunnale rimane comunque la «Fiera fredda di San Dalmazzo», l'ultima prima dei rigori invernali, che con i suoi 430 anni di storia rappresenta da sempre il legame indiscutibile esistente tra la zona di origine, la popolazione e la castagna.

Lo stesso ampio ricettario della cucina cuneese, dove la castagna di Cuneo è la regina indiscussa, costituisce l'espressione più evidente della tradizionalità della presenza del castagno nella zona di origine. Accanto al consumo del prodotto fresco, la castagna è impiegata in numerosissimi piatti, dai più semplici della tradizione contadina fino alle ricette più elaborate. Accanto alle castagne bollite o arrostite o ai «mundaj», simbolo di festa ed allegria durante le veglie, trovano posto i «marron glacé», il rotolo di cioccolato con i marroni, oppure ancora le preparazioni salate, come l'arrosto di maiale o il capriolo con le castagne.

Ciò dimostra quanto profondamente forte sia il legame tra la Castagna di Cuneo e il territorio di origine.

Art. 7.

Controlli

L'attività di controllo sull'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolta da un organismo autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del reg. Cee n. 2081/1992 del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Etichettatura e confezionamento

La commercializzazione della «Castagna Cuneo» I.G.P allo stato fresco, all'atto dell'immissione al consumo, può essere effettuata utilizzando le seguenti confezioni:

confezioni a sacco in materiale diverso di peso compreso tra 0,10 e 30 kg, di cui le principali sono: 0,10-0,25-0,5-1-2,5-5-10-25-30 kg;

cassette in legno o materiale plastico di dimensioni 30x50 e 40x60;

sacchi di juta di peso compreso tra 5 e 100 Kg (5-10-25-30-50-100);

altri imballaggi e confezioni ammessi dalla normativa vigente;

La commercializzazione della «Castagna Cuneo» I.G.P. - Secca all'atto dell'immissione al consumo può essere effettuata utilizzando le seguenti confezioni:

confezioni a sacco di materiale diverso del peso compreso tra 0,10 e 30 kg di cui le principali sono: 0,10-0,25-0,5-1-2,5-5-10-25-30 kg;

altri imballaggi ammessi dalla normativa vigente.

La commercializzazione del prodotto semilavorato e finito deve avvenire in confezioni idonee ad uso alimentare anche a seguito della sua inclusione in cicli produttivi che ne valorizzino la qualità.

In ogni caso esso può essere commercializzato solo se preconfezionato oppure confezionato all'atto della vendita.

Sull'etichetta da apporre sulle confezioni o sugli imballaggi, la indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» deve figurare in caratteri chiari ed indelebili, nettamente distinguibile da ogni altra scritta ed essere immediatamente seguita dalla dizione «Indicazione geografica protetta».

In specifico, sulle confezioni dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture «Castagna Cuneo» o «Castagna Cuneo» - Secca immediatamente seguita dalla dizione «Indicazione geografica protetta».

Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore nonché il peso lordo all'origine.

La dizione «Indicazione geografica protetta» può essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo «I.G.P».

È consentito, in abbinamento alla indicazione geografica protetta, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali, purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

La descrizione, raffigurazione e gli indici colorimetrici del logo, ovvero del simbolo distintivo della indicazione geografica protetta, sono riportati in allegato al presente disciplinare.

LOGOTIPO E COLORI AMMESSI PER LA DESIGNAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA I.G.P.»CASTAGNA CUNEO»

Gli elementi figurativi che compongono il marchio rappresentano la sagoma di una castagna leggermente inclinata sul lato destro.

Il profilo sinistro del frutto è delineato dalla scritta «castagna», realizzata con carattere calligrafico esclusivo mentre il profilo destro è dato da un segno grafico manuale che imita una pennellata veloce e decisa.

Completa il marchio una foglia di castagno posta alla base del frutto e recante al suo interno, in bianco, la scritta «Cuneo», realizzata in carattere calligrafico esclusivo. In basso, a sinistra, compare la scritta I.G.P., realizzata in carattere «Frutiger light». Il colore assegnato è il nero (Pantone Process Black) per tutti gli elementi del marchio, tranne la foglia, il cui colore è marrone rossiccio (Pantone 166).

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la I.G.P. «Castagna Cuneo», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta.

In assenza di un consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del reg. (CEE) 2081/92.

06A08654

DECRETO 19 settembre 2006.

Rettifica al decreto 27 luglio 2006, relativo all'autorizzazione, all'organismo IS.ME.CERT. Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, ad effettuare i controlli sulla denominazione Irpinia - Colline dell'Ufita, riferita all'olio extravergine di oliva, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto del 10 ottobre 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 27 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 190 del 17 agosto 2006, relativo all'autorizzazione all'organismo IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare ad effettuare i controlli sulla denominazione Irpinia - Colline dell'Ufita riferita all'olio extravergine di oliva, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto del 10 ottobre 2005;

Considerato che all'art. 1 del citato decreto è stato erroneamente citato il regolamento (CE) n. 5120/2006 anziché il regolamento (CE) 510/2006;

Ritenuta, pertanto, la necessità di apportare la dovuta correzione al decreto 27 luglio 2006, sopra citato;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto 27 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 190 del 17 agosto 2006, relativo all'autorizzazione all'organismo IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare ad effettuare i controlli sulla denominazione Irpinia - Colline dell'Ufita riferita all'olio extravergine di oliva, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto del 10 ottobre 2005, all'art. 1 ove è scritto: regolamento (CE) 5120/2006, leggasi: regolamento (CE) 510/2006.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A08655

DECRETO 19 settembre 2006.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Arancia del Gargano», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che a decorrere dalla data della presentazione della domanda alla commissione il medesimo Stato membro può accordare solo in via transitoria alla denominazione una protezione a livello nazionale, nonché, se del caso, un periodo di adattamento;

Vista la domanda presentata dal consorzio di valorizzazione e tutela «Gargano Agrumi», con sede in Vico del Gargano (Foggia), via Salita della Bella, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Arancia del Gargano, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 62874 del 26 maggio 2003 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda sodisfacesse i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista la nota della Commissione UE del 15 febbraio 2005, numero di protocollo AGR 004766 con la quale sono state richieste ulteriori informazioni riguardanti la domanda di registrazione della denominazione Arancia del Gargano;

Vista la nota del 30 marzo 2006, numero di protocollo n. 62276, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Vista l'istanza con la quale il consorzio di valorizzazione e tutela «Gargano Agrumi», ha chiesto la protezione a titolo transitorio della denominazione Arancia del Gargano, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della

indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Arancia del Gargano, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata del consorzio di valorizzazione e tutela «Gargano Agrumi», assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Arancia del Gargano, secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo 2006, alla denominazione Arancia del Gargano.

Art. 2.

La denominazione Arancia del Gargano è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 62276 del 30 marzo 2006 e allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Arancia del Gargano, come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «ARANCIA DEL GARGANO»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Arancia del Gargano» è riservata alle arance prodotte in un'area specifica del promontorio del Gargano, nella regione Puglia, completamente maturate sulla pianta e prodotte per il consumo fresco e la trasformazione, che rispettano le condizioni e i requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Arancia del Gargano» è riservata alle cultivar tradizionalmente coltivate, e precisamente a:

A. Tipi del gruppo Biondo Comune, tradizionalmente individuati dal nome Biondo Comune del Gargano;

B. L'ecotipo locale Duretta del Gargano, autoctona del Gargano, localmente individuata «arancia tosta».

Biondo Comune del Gargano:

di forma sferica o piriforme, buccia più o meno sottile, coriacea ma con grana alquanto fine e di colore giallo-dorato intenso. Diametro minimo 60 mm; albedo di consistenza soffice e di media aderenza, asse carpellare irregolare, medio, semipieno. Polpa e succo color giallo arancio, con contenuti in zuccheri non inferiori al 9%, acidità inferiore all'1,2%. Resa minima in succo, pressato a mano, 35%; tenore zuccherino in gradi Brix minimo 10; rapporto di maturazione, Brix/acido citrico anidro, non inferiore a 6.

Arancia Duretta del Gargano («Arancia Tosta»):

forma tonda od ovale, «Duretta tonda» o a «viso lungo», buccia di colore arancio chiaro con intensità varia, superficie molto liscia e finemente papillata; polpa di tessitura fine e con piccole vescichette, ambrata, croccante, semi assenti o in numero ridotto. Diametri medi dei frutti di mm 55-60. Resa minima in succo, pressato a mano, pari al 35%; contenuto in zuccheri non inferiore al 10 %, tenore zuccherino in gradi Brix minimo 11; acidità inferiore all'1,2%. Rapporto di maturazione, Brix/acido citrico anidro, non inferiore a 6,2.

Entrambi i tipi descritti devono presentare frutti pesanti e comunque non inferiori a 100 grammi, con buccia uniformemente colorata, base del peduncolo color verde vivace.

Art. 3.

Zona di produzione

Per «Arancia del Gargano», s'intende il frutto prodotto e confezionato in un'area che interessa i territori di Vico del Gargano, Ischitella e Rodi Garganico e precisamente il tratto costiero subcostiero del Promontorio del Gargano che va da Vico del Gargano a Rodi Garganico, fin sotto Ischitella.

L'area è identificata dai seguenti confini naturali: a nord, la linea di spiaggia compresa nel tratto contrada Calenella-Foce Torrente Romondato, ad ovest il tracciato del Torrente citato, a sud-ovest, il tratto strada provinciale Frazione Isola Varano-Ischitella e il tracciato del Torrente Pietrafitta, a sud-est i tracciati dei tratturi Canneto e San Nicola, ad est il limite del territorio del comune di Vico del Gargano rappresentato dalla contrada Calenella.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori, dei confezionatori e trasformatori è garantita la tracciabilità e rintracciabilità del prodotto.

La prova dell'origine, inoltre, è comprovata da specifici adempimenti cui si sottopongono gli agrumicoltori, quali il catasto di tutti i terreni sottoposti alla coltivazione di «Arancia del Gargano», nonché la tenuta di appositi registri di produzione e la denuncia alla struttura

di controllo delle quantità prodotte. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

L'Arancia del Gargano è ottenuta da uno specifico ambiente, con una tecnica consolidata nella tradizione, idonea ad ottenere arance con specifiche caratteristiche di qualità.

5.1. *I terreni*

I terreni sono orograficamente inquadrabili nella fascia perimetrale del promontorio modellata in valli e vallecole. Geomorfologicamente si tratta di piccole valli calcaree con terreni della categoria «suoli rossi mediterranei».

5.2. *Il portainnesto*

Il portainnesto, come da tradizione agronomica, è il Melangolo (*citrus mearda*), certificato come tale dalla normativa vigente.

5.3. *Impianto e sesto d'impianto, forme di protezione*

L'impianto dell'aranceto è fatto su terreni in pendio e su pianori, esposti a sud, sud-est, sud-ovest, e comunque nel pieno rispetto dei caratteri orografici e pedologici che hanno definito l'agrumicoltura garganica; su quelli in pendio si procede alla sistemazione a terrazzo, quali muretti a secco e ciglionamenti. Come da tradizione agronomica l'aranceto è consociabile con il limone «Femminello del Gargano».

Le protezioni dai venti, ove necessarie, sono assicurate da frangivento vivi di leccio e alloro ed altre essenze agrarie, ovvero da reti e canneti. Il sesto d'impianto è quello tradizionale, a quinconce, e in ogni caso, con una densità d'impianto compresa tra 250 e 400 piante per ettaro.

Le varietà da coltivare sono quelle definite all'art. 2.

5.4. *L'allevamento*

La forma da dare all'albero d'arancio è quella tipica della zona e precisamente una semisfera, localmente denominata «cupola»; l'impalcatura della stessa è costituita da due branche principali e due secondarie facendo in modo che la chioma si sviluppi secondo un cerchio inscritto in un quadrato. Pertanto la cupola internamente è cava, per favorire l'arieggiamento e le operazioni di raccolta.

5.5. *Le cure colturali*

Nel periodo che va da maggio ad ottobre, le piante di arancio sono irrigate.

Le lavorazioni al terreno si limitano alle zappature primaverili e alle concimazioni, generalmente ancora con letame ovino-caprino; in alternativa si ricorre a concimazioni a base di perfosfati. Prima della ripresa vegetativa, periodiche potature primaverili, generalmente annuali, modellano costantemente la «cupola» e, soprattutto, garantiscono il necessario equilibrio tra attività vegetativa e produttiva.

Le cure colturali continuano con la difesa, sia da avversità meteoriche, fronteggiate con i frangivento, sia da attacchi parassitari, principalmente cocciniglie, causa del problema delle fumaggini.

Le colture utilizzanti processi di natura biologica sono assoggettate alla specifica normativa.

5.6. *Le rese*

Le rese non devono superare le 30 tonnellate per ettaro per il Biondo Comune del Gargano e le 25 tonnellate per l'ecotipo locale Duretta del Gargano.

5.7. *L'epoca di raccolta*

L'epoca di raccolta, data la naturale e accentuata scalarità di maturazione dell'Arancia del Gargano è così stabilita:

15 aprile - fine agosto per il Biondo Comune del Gargano;

1° dicembre - 30 aprile per la Duretta del Gargano.

La raccolta è fatta manualmente e con l'ausilio di forbici. I frutti raccolti devono presentarsi sani.

È vietata la maturazione artificiale dei frutti.

Il confezionamento del prodotto IGP «Arancia del Gargano» può avvenire esclusivamente nella zona di produzione indicata all'art. 3 del presente disciplinare, al fine di garantire la tracciabilità ed il controllo.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

La domanda di registrazione della I.G.P. «Arancia del Gargano» si basa sulla indubbia reputazione che nel corso dei secoli questo agrume ha conquistato presso i consumatori. Infatti, le condizioni climatiche dell'area dove insistono gli agrumeti sono tali da tradursi in notevoli vantaggi qualitativi: innanzi tutto il clima non eccessivamente caldo non favorisce lo sviluppo di forti patologie sia a carico dei frutti sia delle piante. Un secondo aspetto, legato alle condizioni climatiche, è quello che fa dell'epoca di maturazione l'autentica caratterizzazione degli agrumi garganici; non gennaio, febbraio o marzo, ma addirittura fine aprile-maggio, e anche agosto, diversi mesi dopo l'epoca di maturazione di tutte le altre aree agrumicole italiane. Un ultimo e non meno importante aspetto è la spiccata serbevolezza dell'Arancia del Gargano, che permetteva in tempi passati alle arance del Gargano di sottoporsi a viaggi di 30 e anche 40 giorni e arrivare integri a Chicago, o New York. Contributo essenziale alla crescita e alla reputazione di questo agrume è stato dato oltre che dalle inconfondibili qualità organolettiche dell'Arancia del Gargano, e dalla sua particolare pezzatura, sintesi delle condizioni pedoclimatiche della zona di produzione (terreni rosso-calcarei, ricchi principalmente di ferro e manganese, generalmente acclivi, da fianchi di vallette o da tratti di fondovalle; esposizione ai venti freddi causa di repentini abbassamenti di temperatura; clima particolarmente mite, dato il sistema di dolci colline «degradanti amare»), anche dalla costante opera dell'uomo, che nel corso del tempo ha maturato un importante patrimonio di conoscenze agronomiche. Le tecniche di coltivazione sono ancora quelle tradizionali, di grande rispetto per l'ambiente e di una radicata consapevolezza di un limitato uso di risorse energetiche.

L'area di produzione dell'Arancia del Gargano è caratterizzata da terreni generalmente acclivi, da fianchi di vallette o da tratti di fondovalle, e presenta una temperatura che per ben 8 mesi supera i 10° C, e che nei mesi più freddi si assesta sui 3-10° C. La collocazione dell'area nei quadranti settentrionali del promontorio del Gargano, la espone ai venti freddi causa di repentini abbassamenti di temperatura, di qui la necessità di particolari forme di protezione, sperimentate con efficientissimi frangivento (vivi e morti). Al di là di questi stress termici, comunque eccezionali, l'area dell'Arancia del Gargano si caratterizza con un clima particolarmente mite, dato il sistema di dolci colline «degradanti a mare» con cui è conformata che la rendono nettamente differente dalle aree circostanti.

Su un piano fitogeografico l'area, con caratteri di rigogliosità e lussureggiamento, rientra nella fascia di vegetazione potenziale inquadrabile nella parte più evoluta del «*Quercino ilicis*». Dal punto di vista geomorfologico si tratta di piccole valli calcaree con terreni della categoria «suoli rossi mediterranei» (con piccoli tratti a «regosuoli e suoli alluvionali») che sul piano fisico-chimico si presentano di medio spessore, con «scheletro» a volte abbondante, poveri di fosforo ed azoto ma particolarmente ricchi di potassio e microelementi.

Il Gargano è un emblematico esempio di successo scaturito da scelte agronomiche in perfetta armonia con le vocazioni, le condizioni geo-pedo-climatiche di una piccola «nicchia ambientale» del Bacino dell'Adriatico. Fin dall'antichità la fama dell'Arancia del Gargano aveva valicato i confini regionali ed era menzionata nelle opere di diversi autori, tra cui lo stesso Gabriele d'Annunzio. Fin dal 1700 gli agrumi del Gargano diventano protagonisti di un'importante processione, che ancora oggi si tiene ogni anno a febbraio, in onore di San Valentino, Santo protettore degli agrumeti, durante la quale si benedicono le piante e i frutti di aranci e limoni. Sono conservati numerosi registri, fotografie, poster, locandine, a dimostrazione della straordinaria fama a livello anche internazionale raggiunta da questi straordinari ed inconfondibili agrumi del Gargano.

I primi riferimenti storici sull'esistenza della coltivazione degli agrumi sul territorio risalgono all'anno 1003, grazie a Melo, principe di Bari, che, volendo dare dimostrazione ai Normanni della ricchezza produttiva delle terre garganiche, spedì in Normandia i «pomi citrini» del Gargano, corrispondenti al melangolo (arancio amaro). Nel seicento si intensificò un notevole traffico di agrumi dei comuni di Vico del Gargano e di Rodi Garganico con i Veneziani. Questi intensi

scambi commerciali continuarono anche nell'Ottocento, e la fama dell'Arancia del Gargano raggiunse persino gli altri Stati europei e gli Stati americani.

Art. 7.

Controlli

Il controllo per l'applicazione del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo privato autorizzato o da un'autorità pubblica designata, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Etichettatura

La commercializzazione, destinata al consumo fresco e alla trasformazione, deve riguardare frutti con requisiti così come stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Il prodotto, nel rispetto delle norme generali e metrologiche del commercio ortofrutticolo, può essere commercializzato:

1. sfuso e ogni frutto deve riportare il logo I.G.P. «Arancia del Gargano»;

2. in confezioni, ovvero con incarto, e almeno l'80% dei frutti costituenti la confezione deve osservare analogo adempimento.

Nel caso di confezionamento, i contenitori devono essere rigidi, con capienza da un minimo di 1 kg ad un massimo di 25 kg e devono essere costituiti di materiale di origine vegetale, quali legno o cartone. Le confezioni commerciali devono riportare le seguenti indicazioni:

Arancia del Gargano, eventualmente seguite dal nome del tipo Biondo Comune del Gargano o dell'ecotipo locale Duretta del Gargano;

il logo;

la dicitura di I.G.P. anche per esteso;

il nome del produttore/commerciante, ragione sociale, indirizzo del confezionatore, peso netto all'origine.

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la I.G.P. «Arancia del Gargano», anche a seguito di processi di eleborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Mi.P.A.F. in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) n. 2081/92.

È fatto divieto di utilizzare nomi di specie e varietà diverse da quelle contemplate nel presente disciplinare.

È consentito, infine, ai produttori o confezionatori l'uso di marchi privati o di particolari indicazioni, purché non siano laudativi e non siano concepiti per trarre in inganno l'acquirente.

Art. 9.

Il logo

Il logo di Arancia del Gargano è l'immagine qui riportata su sfondo bianco, e rappresenta una stilizzazione di due Arance, con rametto fogliato, all'interno di una corona ellissoidale; sulla corona è riportata la dicitura «Arancia del Gargano» ed in basso al centro della stessa la dicitura per esteso «Indicazione geografica protetta».

Caratteristiche grafiche:

dimensioni pixel 486×398;

risoluzione 200 Dpi;

la corona ellissoidale è di color arancione Pantone 716 CVC;

testo «ARANCIA DEL GARGANO» in carattere Arial Black tutto maiuscolo, dim 37×54 pixel, di color Bianco Pantone 607 CVC contornato in color Nero Pantone Quadricromia CVC;

testo «Indicazione geografica protetta» in carattere Miandra GD, dim 22 pt, di color Bianco Pantone 607 CVC in stile «Arco prospettiva inferiore», con ombreggiatura;

le Arance sono di colore Arancione Pantone sfumato da Pantone 716 CVC fino a Pantone 142 CVC, con sfumatura macchiettata di colore arancione Pantone 157 CVC;

il Rametto è in colore Verde Pantone 357 CVC, le foglie in colore Pantone 3435 CVC e le nervature in Verde Pantone 5767 C.

06A08656

DECRETO 19 settembre 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio Enocalabria società cooperativa a r.l., al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/1990 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 9 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 225 del 27 settembre 2003 con il quale il laboratorio Enocalabria soc. coop. a r.l., ubicato in Cirò Marina (Crotone), via Venezia n. 54 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 5 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Enocalabria soc. coop. a r.l., ubicato in Cirò Marina (Crotone), via Venezia n. 54, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 luglio 2007 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 allegato 14
Alcalinità delle Ceneri	Reg. CEE 2676/90 allegato 10
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/90 allegato 25
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/90 allegato 11
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 4
Massa Volumica a 20°C e Densità relativa 20°C	Reg. CEE 2676/90 allegato 1
pH	Reg. CEE 2676/90 allegato 24
Solfati	Reg. CEE 2676/90 allegato 12 - Saggio rapido
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90 allegato 3 - Metodo usuale per distillazione in corrente di vapore e densimetria misurata a mezzo bilancia idrostatica
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/90 allegato 5 - Metodo usuale-Defecazione con acetato neutro di piombo e successiva titolazione iodometrica

06A08657

DECRETO 21 settembre 2006.

Rettifica al decreto 27 luglio 2006 relativo alla designazione del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro, quale Autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione Sardegna, riferita all'olio extravergine di oliva, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 14 luglio 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 27 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 198 del 26 agosto 2006, relativo alla designazione del Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro quale Autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione Sardegna riferita all'olio extravergine di oliva, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 14 luglio 2006;

Considerato che nel titolo, nelle premesse e nell'articolato del citato decreto è stata omessa l'indicazione del Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari, coordinati tra di loro dal Consorzio per la frutticoltura con sede legale-amministrativa e di coordinamento: Cagliari, via Mameli n. 126/d, quale Autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione Sardegna riferita all'olio extravergine di oliva, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 14 luglio 2006;

Ritenuta, pertanto, la necessità di apportare la dovuta correzione al decreto 27 luglio 2006, sopra citato;

Decreta:

Articolo unico

L'articolo 1 del decreto 27 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 198 del 26 agosto 2006 è così sostituito: Il Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro ed il Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari, coordinati tra di loro dal Consorzio per la frutticoltura con sede legale-ammini-

strativa e di coordinamento in Cagliari, via Mameli n. 126/d, sono designati quale Autorità pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione Sardegna riferita all'olio extravergine di oliva, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 14 luglio 2006.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A08809

DECRETO 26 settembre 2006.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Rubicone».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti, finora emanati, dalla predetta legge;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalità per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti docg e doc e negli elenchi delle vigne igt e norme aggiuntive;

Visto il decreto ministeriale del 18 novembre 1995, con il quale è stata riconosciuta la Indicazione Geografica Tipica dei vini «Ravenna» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dall'Ente Tutela Vini di Romagna, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Rubicone»;

Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della regione Emilia Romagna;

Visti il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini «Rubicone» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 165 del 18 luglio 2006;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Rubicone», ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica «Rubicone», approvato con decreto ministeriale 18 novembre 1995 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2007.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2007, il proprio prodotto con la Indicazione Geografica Tipica «Rubicone», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo elenco, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, entro il 30 giugno 2007, le iscrizioni all'elenco delle vigne secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 27 marzo 2001.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Indicazione Geografica Tipica «Rubicone» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA RUBICONE

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Rubicone» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Rubicone» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini a indicazione geografica tipica «Rubicone» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna.

La indicazione geografica tipica «Rubicone» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Ancellotta o Lancellotta, Barbera, Cabernet, Chardonnay, Ciliegiolo, Fortana, Malvasia, Merlot, Montù, Pinot Bianco, Raboso, Riesling, Sangiovese, Sauvignon, Terrano, Trebbiano, Uva Longanesi, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopraindicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

I vini a indicazione geografica tipica «Rubicone» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Ancellotta o Lancellotta, Barbera, Chardonnay, Fortana, Malvasia, Montù, Pinot Bianco, Riesling, Sauvignon, Terrano, Trebbiano, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

I vini a indicazione geografica tipica «Rubicone» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Barbera, Cabernet, Ciliegiolo, Merlot, Sangiovese, Terrano, possono essere prodotti nella tipologia novello.

Per i vini a indicazione geografica tipica «Rubicone» tipologia frizzante è vietata la gassificazione artificiale.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Rubicone» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e dei comuni di Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castelguelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano e Ozzano Emilia della provincia di Bologna.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneti in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, è già comprensiva dell'aumento del 20% previsto dal decreto ministeriale 2 agosto 1996, art. 1, comma 1, e non deve essere superiore per i vini a indicazione geografica tipica «Rubicone» bianco a tonnellate 29, per i vini a indicazione geografica tipica «Rubicone» rosso e rosato a tonnellate 26; per i vini a indicazione geografica tipica «Rubicone» con la specificazione del vitigno non deve essere superiore ai limiti di seguito riportati:

«Rubicone» Ancellotta o Lancellotta: t/ha 20;

«Rubicone» Barbera: t/ha 22;

«Rubicone» Cabernet: t/ha 22;

«Rubicone» Chardonnay: t/ha 24;

«Rubicone» Ciliegiolo: t/ha 22;

«Rubicone» Fortana: t/ha 26;

«Rubicone» Malvasia: t/ha 29;

«Rubicone» Merlot: t/ha 22;

«Rubicone» Montù: t/ha 29;

«Rubicone» Pinot Bianco: t/ha 24;

«Rubicone» Raboso: t/ha 22;

«Rubicone» Riesling: t/ha 24;

«Rubicone» Sangiovese: t/ha 25;

«Rubicone» Sauvignon: t/ha 24;

«Rubicone» Terrano: t/ha 22;

«Rubicone» Trebbiano: t/ha 29;

«Rubicone» Uva Longanesi: t/ha 23.

Le uve destinate alla produzione dei mosti e dei vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone» devono assicurare ai vini il seguente titolo alcolometrico volumico naturale minimo:

«Rubicone» Ancellotta o Lancellotta: 8,50% vol.;

«Rubicone» Barbera: 8,50% vol.;

«Rubicone» Cabernet: 8,50% vol.;

«Rubicone» Chardonnay: 8,50 %vol.;

«Rubicone» Ciliegiolo: 8,50 %vol.;

«Rubicone» Fortana: 8,50% vol.;

«Rubicone» Malvasia: 8,50% vol.;

«Rubicone» Merlot: 8,50% vol.;

«Rubicone» Montù: 8,50% vol.;

«Rubicone» Pinot Bianco: 8,50% vol.;

«Rubicone» Raboso: 8,50% vol.;

«Rubicone» Riesling: 8,50% vol.;

«Rubicone» Sangiovese: 8,50% vol.;

«Rubicone» Sauvignon: 8,50% vol.;

«Rubicone» Terrano: 8,50% vol.;

«Rubicone» Trebbiano: 8,50% vol.;

«Rubicone» Uva Longanesi: 8,50% vol.;

«Rubicone» Bianco: 8,50% vol.;

«Rubicone» Rosso: 8,50% vol.;

«Rubicone» Rosato: 8,50% vol.

È consentito, a favore dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Rubicone», l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale mediante la pratica dell'arricchimento da effettuarsi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa comunitaria.

Le operazioni di arricchimento, da effettuarsi in un unica fase, devono essere annotate a cura degli operatori negli appositi registri e documenti e non devono determinare alcun aumento quantitativo del prodotto finito.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino.

Qualora venga superato detto limite tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.

È consentito a favore dei vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone» il taglio con mosti e vini provenienti anche da terreni situati al di fuori della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3, nella misura non eccedente il 15%.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone», anche con la specificazione del nome di vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Rubicone» Ancellotta o Lancellotta: 10% vol.;

«Rubicone» Barbera: 10% vol.;

«Rubicone» Cabernet: 10% vol.;

«Rubicone» Chardonnay: 10% vol.;

«Rubicone» Ciliegiolo: 10% vol.;

«Rubicone» Fortana: 10% vol.;

«Rubicone» Malvasia: 10% vol.;

«Rubicone» Merlot: 10% vol.;

«Rubicone» Montù: 10% vol.;

«Rubicone» Pinot Bianco: 10% vol.;

«Rubicone» Raboso: 10% vol.;

«Rubicone» Riesling: 10% vol.;

«Rubicone» Sangiovese: 10% vol.;

«Rubicone» Sauvignon: 10% vol.;

«Rubicone» Terrano: 10% vol.;

«Rubicone» Trebbiano: 10% vol.;

«Rubicone» Uva Longanesi: 10% vol.;

«Rubicone» Bianco: 10% vol.;

«Rubicone» Rosato: 10% vol.;

«Rubicone» Tipologie novello: 11 %vol.;

«Rubicone» Rosso 10 %vol.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Rubicone» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. I vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone» possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente.

Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.

Nella designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica «Rubicone» è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni nel rispetto della normativa vigente in materia.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Rubicone» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

06A08829

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 settembre 2006.

Disimpegno della parte di agevolazione concessa nella forma di credito agevolato dalle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca rinvenienti dagli appositi finanziamenti del FERS e del FSE n. 1875.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale n. 888 del 5 maggio 2003, con il quale sono stati ammessi al finanziamento, tra gli altri, nelle forme, misure, modalità e condizioni ivi indicate, i progetti di ricerca n. 66, n. 10478 e n. 10492 presentati rispettivamente dalle società PF2 Software S.r.l., Legni e Segni S.r.l. e S.P.S. S.r.l.;

Visto il decreto dirigenziale n. 266 del 29 dicembre 2003, con il quale sono stati ammessi al finanziamento, tra gli altri, nelle forme misure, modalità e condizioni ivi indicate i progetti n. 11255, n. 11462, n. 12484, n. 12656, n. 13473, e n. 13588 presentati rispettivamente dalle società Proteo S.r.l., Makers S.r.l., Azienda Italiana s.n.c., Valeria Andrea Mura, Atos Origin S.p.A. e Mouse Innovazione S.c. a r.l.;

Visto il decreto dirigenziale n. 793 del 21 giugno 2004, con il quale sono stati ammessi al finanziamento, tra gli altri, nelle forme misure, modalità e condizioni ivi indicate i progetti n. 9620, n. 10524 presentati rispettivamente dalle società Eulogos S.p.A. e Txt e-solutions S.p.A.;

Visto il decreto dirigenziale n. 278 del 23 febbraio 2005, con il quale sono stati ammessi al finanziamento, tra gli altri, nelle forme misure, modalità e condizioni ivi indicate i progetti n. 8196, n. 10457 e n. 11888 pre-

sentati rispettivamente dalle società Magus S.p.A., Marollo Organizzazione Produttori Scpa e Sp-process S.p.A.;

Considerato che le risorse necessarie per il finanziamento dei sopracitati progetti gravano sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, utilizzando gli appositi finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo, della legge 16 aprile 1987, n. 183, secondo le quote previste nell'ambito del Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» 2000/2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale approvato dalla Commissione europea in data 8 agosto 2000;

Viste le note dell'Autorità di pagamento del Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» 2000/2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 dei territorio nazionale, n. 5730 del 25 novembre 2005 e al successivo elenco del 17 gennaio 2006 e n. 2347 del 30 maggio 2006;

Ritenuta l'opportunità di procedere al disimpegno, relativamente ai predetti progetti, della parte di agevolazione concessa nella forma del credito agevolato, dalle apposite disponibilità del Fondo europeo di sviluppo regionale;

Ritenuta la necessità di far gravare le somme derivanti dal suddetto disimpegno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006;

Vista la disponibilità Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006:

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È disposto il disimpegno di euro 18.389.076,21 nella forma del credito agevolato, dalle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, rinvenienti dagli appositi finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo, della legge 16 aprile 1987, n. 183, secondo le quote previste nell'ambito del Programma operativo nazionale «Ricerca, Sviluppo tecnologico ed alta formazione» 2000/2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale approvato dalla Commissione europea in data 8 agosto 2000, per i seguenti progetti:

n. 66 presentato dalla società PF2 Software S.r.l.: importo credito agevolato pari ad euro 759.150,00;

n. 10478 presentato dalla società Legni e Segni della Memoria S.r.l.: importo credito agevolato euro 402.193,36;

n. 10492 presentato dalla società S.P.S. S.r.l.: importo credito agevolato pari ad euro 3.215.029,50;

n. 11255 presentato dalla società Proteo S.r.l.: importo credito agevolato pari ad euro 751.000,00;

n. 11462 presentato dalla società Makers S.r.l.: importo credito agevolato pari ad euro 110.368,35;

n. 12484 presentato dalla società Azienda Italiana Depuratori di Massimino dott. Paolo e C.S. s.n.c.: importo credito agevolato pari ad euro 1.097.500,00;

n. 12656 presentato dalla società Valeria Andrea Mura - Università degli studi di Cagliari - CRS4 S.r.l.: importo credito agevolato pari ad euro 1.081.000,00;

n. 13473 presentato dalla società Atos Origin S.p.A. - Università degli studi di Genova - Telecom Italia S.p.A.: importo credito agevolato pari ad euro 2.214.021.00;

n. 13588 presentato dalla società Molise Innovazione S.c. a r.l.: importo credito agevolato pari ad euro 662.715,00;

n. 9620 presentato dalla società Eulogos S.p.A.: importo credito agevolato pari ad euro 393.593,00;

n. 10524 presentato dalla società Txt e-Solutions S.p.A.: importo credito agevolato pari ad euro 1.940.525,00;

n. 8196 presentato dalla società Magus S.p.A.: importo credito agevolato pari ad euro 1.622.196,00;

n. 10457 presentato dalla società Marollo Organizzazione Produttori Scpa: importo credito agevolato pari ad euro 1.989.000,00;

n. 11888 presentato dalla società SP-Process S.p.A.: importo credito agevolato pari ad euro 2.150.785,00.

Art. 2.

L'importo di euro 18.389.076,21 derivante dal disimpegno di cui all'art. 1 grava sulle disponibilità del FAR per l'anno 2006.

Art. 3.

Restano ferme tutte le misure, modalità e condizioni disposte dai decreti dirigenziali:

n. 888 del 5 maggio 2003;

n. 2266 del 29 dicembre 2003;

n. 793 del 21 giugno 2004;

n. 278 del 23 febbraio 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A08852

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 3 ottobre 2006, n. **3.**

Vendita di alcune tipologie di medicinali ad di fuori della farmacia: «applicazione dell'articolo 5, commi 1, 2, 3, 3-*bis* e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

Agli Assessori alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano

All'Agenzia Italiana del Farmaco

All'Associazione Nazionale Comuni Italiani

All'Assogenerici

Alla Federfarma

Alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani

Al Movimento Nazionale Liberi Farmacisti

All'Associazione Farmacisti Non Titolari

All'Assofarm

All'Associazione Nazionale Industria Farmaceutica Automedicazione (ANIFA)

Alla Farmindustria

All'Associazione Distributori Farmaceutici

All'Omeoindustria

All'Associazione Nazionale Importatori Produttori Rimedi Omeopatici (ANIPRO)

All'Assoram

Alla Federdistribuzione

Al Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti C/O Ministero Sviluppo economico

Alla Confcommercio

Alla Confesercenti

All'Associazione Nazionale Cooperative Dettaglianti (ANCD)

All'Associazione Nazionale Cooperative Consumatori (ANCC)

e, per conoscenza

Al Ministero dello sviluppo economico

Agli Assessori al commercio delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano

1. Introduzione.

L'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», entrato in vigore lo stesso 4 luglio, ha previsto la possibilità di vendita di alcuni tipi di medicinali al di fuori delle farmacie. Nel testo modificato dalla legge di conversione (4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 2006, n. 186, S.O., entrata in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione), il predetto articolo così stabilisce, al comma 1:

«Gli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'art. 9-*bis* del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio e secondo le modalità previste dal presente articolo. È abrogata ogni norma incompatibile.».

Gli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono i seguenti:

i. *esercizi di vicinato*: aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

ii. *medie strutture di vendita*: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto precedente e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

iii. *grandi strutture di vendita*: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto precedente.

Il comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge n. 223/2006 (sempre nel testo finale, risultante dalla legge di conversione) stabilisce che:

«La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della pro-

fessione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.»

Il comma 3 del medesimo articolo prevede che:

«Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco rientrante nelle categorie di cui al comma 1, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti.».

2. Prodotti che possono essere venduti negli esercizi diversi dalle farmacie.

Possono essere venduti i medicinali industriali, non soggetti a prescrizione medica, comprendenti: medicinali da banco o di automedicazione e i restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica menzionati agli articoli 87, comma 1, lettera *e)* e all'art. 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE».

Al momento alcuni farmaci industriali vendibili senza obbligo di ricetta medica, sono inseriti per tutte le loro indicazioni terapeutiche (Narcan, Sodio cloruro 0,9%, Glicerina fenica, Argento proteinato 0,5%, Acqua PPI), o per alcune patologie (Tautux, Siccaflud, Salvituss, Levotuss, Danka) in fascia A e quindi dispensati in farmacia a carico del Servizio sanitario nazionale.

In attesa di una eventuale riclassificazione, si fa presente che anche tali farmaci possono essere venduti negli esercizi commerciali diversi dalle farmacie, ma non a carico del Servizio sanitario nazionale. Si ricorda, infatti, che le ricette del Servizio sanitario nazionale possono essere accettate esclusivamente dalle farmacie.

Poiché l'art. 5 del decreto-legge n. 223/2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248/2006, non fa esplicito riferimento ai soli medicinali per uso umano, è da ritenere che anche i medicinali per uso veterinario che possono essere acquistati senza ricetta medica rientrino nell'ambito di tale previsione normativa.

Anche i prodotti omeopatici (che la normativa comunitaria ricomprende nella nozione di «medicinale», come chiaramente precisato anche dal decreto legislativo n. 219/2006) possono essere venduti negli esercizi commerciali previsti dal predetto art. 5, quando sono classificati come medicinali vendibili senza presentazione di ricetta medica. Si fa presente, tuttavia, che al momento, in base ad una disciplina transitoria richiamata dall'art. 20 del predetto n. 219/2006, i medicinali omeopatici (per uso umano) vengono venduti in confezioni conformi a quelle esistenti sul mercato alla data del 6 giugno 1995 (si veda al riguardo l'art. 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, come modificato dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 347, dall'art. 5 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, dal comma 32 dell'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dal comma 12 dell'art. 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289).

Per questi prodotti in disciplina transitoria non si rinvengono elementi normativi sul regime di fornitura. Anche tali prodotti, peraltro, se venduti finora nelle farmacie senza ricetta (eventualmente in base a una dicitura sulla confezione apposta dal produttore sotto la propria responsabilità), possono essere venduti negli esercizi commerciali previsti dal predetto art. 5, essendo evidente che il decreto-legge n. 223/2006 ha inteso consentire la vendita in esercizi diversi dalla farmacia, alle condizioni indicate nello stesso decreto, di tutti i medicinali finora acquistabili esclusivamente in farmacia senza prescrizione medica.

Si ricorda che per la provincia di Bolzano, è fatta salva la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi delle specialità medicinali (comma 3-*bis* del medesimo art. 5).

La possibilità di vendita in esercizi diversi dalle farmacie non riguarda, invece, le preparazioni medicinali non industriali. Infatti il decreto-legge, non prevedendo specifiche deroghe alle norme vigenti, non consente né alcuna preparazione farmaceutica, né la vendita di «formule officinali», anche qualora siano preparate in una farmacia aperta al pubblico e, per composizione, risultino vendibili senza ricetta medica. Si ricorda a tal riguardo che, come stabilito dall'art. 3, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, per «formule officinali» si intendono medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali e destinati ad essere forniti direttamente ai pazienti della medesima farmacia.

3. Presenza del farmacista.

La presenza del farmacista deve essere garantita per tutto l'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Anche se non è tenuto a consegnare personalmente a tutti i clienti ogni singola confezione di medicinale, il farmacista è obbligato ad una assistenza «attiva» al cliente, mediante consigli, ove richiesti, ma anche ove riscontri un'incertezza nel comportamento del cliente.

È opportuno che il farmacista indossi il distintivo professionale adottato dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti che riporta il caduceo. In ogni caso il farmacista deve distinguersi chiaramente

da eventuale altro personale che lavori nell'apposito spazio. È opportuno che il titolare dell'esercizio commerciale comunichi all'ordine dei farmacisti territorialmente competente le generalità del farmacista o dei farmacisti che svolgono le attività di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 223/2006, provvedendo in seguito agli eventuali, necessari aggiornamenti della comunicazione inviata.

4. Self service.

La norma contenuta nell'art. 9-*bis* del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, per la parte in cui stabilisce che «È ammesso il libero e diretto accesso da parte dei cittadini ai medicinali di automedicazione in farmacia», deve intendersi operante anche negli esercizi commerciali previsti nell'art. 5. Pertanto, nell'apposito reparto, il farmaco può essere prelevato direttamente dal paziente, fermo restando l'obbligo per il farmacista di rispondere ad eventuali richieste da parte dei pazienti e di attivarsi nel caso risultasse opportuno il proprio intervento professionale.

5. Apposito reparto.

Per «apposito reparto» deve intendersi uno spazio dedicato esclusivamente alla vendita e conservazione dei medicinali da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica. Tale spazio dedicato può assumere forme diverse in base al tipo di esercizio commerciale in cui ha luogo la vendita. Può trattarsi di un apposito *corner* oppure di un singolo scaffale o anche di una parte di uno scaffale, purché gli spazi siano chiaramente separati in modo da escludere la commistione con altri tipi di prodotti.

6. Conservazione.

Devono essere rispettate tutte le norme in vigore in materia di conservazione dei farmaci, sia nel locale di vendita che nell'eventuale magazzino annesso, ivi compresa la necessità di stoccaggio separato da altri prodotti (anche nel caso in cui i medicinali debbano essere conservati in frigorifero). Nella conservazione dei medicinali, sia nel punto vendita che nell'eventuale magazzino annesso, è obbligatorio attenersi alle condizioni di conservazione (indicazione di temperatura e condizioni ambientali) riportate in etichetta per ciascun farmaco. Ove necessario, in base alle condizioni ambientali, può essere opportuno prevedere la climatizzazione dell'intero esercizio commerciale.

Se sono richieste specifiche condizioni di temperatura, l'area di conservazione dei medicinali va equipaggiata, se necessario, con apparecchi idonei. Controlli adeguati assicurano che tutta l'area di conservazione pertinente è mantenuta entro limiti di temperatura specificati.

Si ritiene opportuno evidenziare che, per l'eventuale allestimento di un magazzino-deposito posto all'esterno dell'esercizio commerciale, destinato alla conservazione dei medicinali prima dell'avvio alla struttura o alle strutture di vendita, è necessaria l'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso prevista dall'art. 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223).

7. Comunicazione di inizio attività.

Come già ricordato, il decreto-legge subordina l'inizio dell'attività di vendita dei farmaci non soggetti a prescrizione medica in esercizi commerciali diversi dalle farmacie a una preventiva comunicazione al Ministero della salute a alla Regione in cui ha sede l'esercizio.

Peraltro, tenuto conto che, a livello centrale, le attività di vendita dei medicinali interessano direttamente anche l'Agenzia italiana del farmaco, è opportuno che la comunicazione inviata al Ministero della salute, priva degli allegati, sia trasmessa anche a tale agenzia.

Poiché, inoltre, la vigilanza sulla vendita al pubblico negli esercizi commerciali, ai sensi della normativa sul commercio, è di competenza dei comuni, appare necessario, al fine di consentire l'espletamento delle relative funzioni amministrative in materia di commercio, che la comunicazione di avvio dell'attività di vendita dei farmaci sia inviata per conoscenza anche al Comune dove ha sede l'esercizio.

Per evitare duplicazioni di attività, è necessario che le modalità di invio della comunicazione prevista dall'art. 5 siano inquadrate nelle disposizioni sulla tracciabilità del farmaco.

8. Progetto tracciabilità del farmaco.

Il decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 2, del 4 gennaio 2005) ha istituito presso l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo (Progetto tracciabilità del farmaco).

Tale sistema di monitoraggio dei prodotti medicinali permetterà di localizzare in tempo reale la presenza di ogni singola confezione sul territorio nazionale e di tracciare i suoi percorsi nel sistema produttivo, distributivo e di smaltimento. L'utilizzo di questo sistema rafforza ed amplifica le misure di contrasto delle possibili frodi in danno della salute pubblica, del Servizio sanitario nazionale e dell'erario.

Il comma 1 dell'art. 3 del medesimo decreto prevede che a ciascuno dei soggetti di cui all'art. 5-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e succes-

sive modificazioni ed integrazioni, sia assegnato dal Ministero della salute un identificativo univoco da pubblicare sul sito internet del Ministero stesso.

Pertanto, i soggetti giuridici titolari di siti logistici in Italia, che effettuano la distribuzione finale di farmaci ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, devono includere nella comunicazione di inizio attività i dati necessari all'assegnazione di detto identificativo univoco. Tale comunicazione, da effettuarsi utilizzando il facsimile disponibile sul sito internet del Ministero della salute (http://www.ministerosalute.it), nella sezione «Tracciabilità del farmaco», va inviata con raccomandata a/r al seguente indirizzo:

Ministero della salute - Progetto «Tracciabilità del farmaco» - Piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma.

Si evidenzia la necessità di compilare tutti e tre gli allegati avendo cura di datare e firmare l'allegato 1 che costituisce la designazione della persona responsabile della comunicazione informatica.

Tutti coloro che hanno già inviato la comunicazione di inizio attività al Ministero della salute sono tenuti ad inviare una nuova comunicazione, secondo le modalità previste nella presente circolare, entro il 31 ottobre 2006.

Il responsabile della comunicazione designato, a seguito della registrazione nell'area riservata del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) con le modalità disponibili sull'apposita sezione del sito internet del Ministero della salute, potrà provvedere, attraverso apposite funzioni web, all'inserimento dei dati riferiti ai siti logistici in modo da ottenere automaticamente l'identificativo univoco di ciascun sito logistico.

Sul sito internet del Ministero della salute saranno pubblicati quotidianamente gli identificativi univoci assegnati ai diversi siti logistici, al fine di renderli disponibili a tutti i soggetti interessati.

Tenuto conto che, come già detto, le attività di vendita dei medicinali interessano anche l'Agenzia italiana del farmaco, la comunicazione inviata al Ministero della salute, priva degli allegati, deve essere trasmessa anche al seguente indirizzo:

Agenzia italiana del farmaco - via della Sierra Nevada, 60 - 00144 Roma.

Con le stesse modalità, fatte salve eventuali istruzioni e richieste integrative diramate dalle regioni e dai comuni nell'ambito delle proprie competenze, tale comunicazione deve essere inviata anche alla regione e al comune in cui ha sede l'esercizio commerciale.

Ai fini del corretto funzionamento dell'intero sistema, è indispensabile comunicare tempestivamente, alle Autorità sopra indicate, ogni variazione intervenuta nei dati inviati, nonché la cessazione dell'attività di vendita. Anche il facsimile del modello di comunicazione della cessazione dell'attività è disponibile sul sito internet del Ministero della salute (http://www.ministerosalute.it), nella sezione «Tracciabilità del farmaco».

9. Insegna.

Il legislatore non ha dato indicazioni sulle denominazioni che possono essere usate per individuare gli esercizi commerciali diversi dalle farmacie che vendono medicinali o il reparto «dedicato» all'interno dell'esercizio. In ogni caso non dovranno essere utilizzate denominazioni e simboli che possano indurre il cliente a ritenere che si tratti di una farmacia. Può essere consentito l'uso della denominazione «Parafarmacia», considerato che il termine è entrato nell'uso comune con riferimento ad esercizi diversi dalle farmacie in cui si vendono prodotti di interesse sanitario.

Non si ravvisano ostacoli all'utilizzazione nel punto di vendita del simbolo riportato nel bollino di riconoscimento per i medicinali non soggetti a prescrizione medica (decreto ministeriale 1° febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33, dell'8 febbraio 2002).

10. Pubblicità.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 118 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nessuna pubblicità di medicinali presso il pubblico può essere effettuata senza autorizzazione del Ministero della salute. L'autorizzazione alla pubblicità di un medicinale di automedicazione può essere richiesta solo dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio; peraltro anche il titolare dell'esercizio commerciale è responsabile della pubblicità irregolare effettuata nel punto vendita (si ricorda che in base al comma 15 dell'art. 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, chiunque effettua pubblicità presso il pubblico in violazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo è soggetto alla sanzione amministrativa da duemilaseicento euro a quindicimilaseicento euro).

11. Altri riferimenti normativi di interesse.

La vendita di medicinali in esercizi commerciali diversi dalla farmacia comporta l'obbligo, per i titolari dei punti vendita e per i farmacisti che prestano la loro attività professionale nei medesimi, di rispettare la normativa vigente in materia di vendita al pubblico di medicinali.

A questo riguardo si ritiene opportuno richiamare, innanzi tutto, l'attenzione sulle norme concernenti la farmacovigilanza, in particolare quanto previsto dall'art. 132 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Si ritiene importante ricordare che l'art. 443 del codice penale stabilisce che chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila (valore oggi, ovviamente, da calcolare in euro). Sanzioni penali sono previste dal decreto legislativo n. 219/2006 per altri comportamenti di particolare gravità, quale ad esempio la vendita di medicinali privi di autorizzazione all'immissione in commercio.

Si ritiene opportuno sottolineare che il titolare dell'esercizio commerciale può acquistare i medicinali solo da soggetti autorizzati che siano regolarmente registrati nel sistema della tracciabilità del farmaco e quindi in possesso dello specifico identificativo univoco. Questi ultimi, a loro volta, sono tenuti a rifornire gli esercizi commerciali che hanno regolarmente comunicato l'inizio dell'attività a questo Ministero ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, essendo evidente l'intento del decreto legislativo n. 219/2006 (vedasi art. 105) di evitare che la non disponibilità per il pubblico di un medicinale dipenda dalla mancata fornitura ai venditori al dettaglio.

12. Regime transitorio.

Con riferimento al paragrafo della presente circolare concernente la Comunicazione di inizio attività - Progetto di tracciabilità del farmaco, si fa presente quanto segue.

In sede di prima applicazione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, i distributori autorizzati si sono trovati nella condizione di fornire i medicinali previsti dall'art. 5 del decreto-legge citato, anche a titolari di esercizi commerciali diversi dalle farmacie sprovvisti dell'identificativo univoco che immette nel circuito della tracciabilità del farmaco.

A partire dal 1° gennaio 2007, i distributori potranno vendere i medicinali menzionati dal predetto art. 5 solo agli esercizi commerciali che, avendo regolarizzato la loro posizione con il Ministero della salute, saranno provvisti dell'identificativo univoco.

Roma, 3 ottobre 2006

Il Ministro della salute: TURCO

06A09019

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in La Serena (Cile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Franco Beniamino Dalbosco, Vice Console onorario in La Serena (Cile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santiago degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) Rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

c) Autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

d) Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santiago delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in La Serena;

e) Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santiago, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

f) Assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Santiago;

g) Effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

h) Tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 14 settembre 2006

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

06A08778

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 7 settembre 2006 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Lorenzo De Fronzo, Console onorario d'Ucraina in Bari.».

06A08779

Istituzione del Vice Consolato onorario a Hurgada e modifica della circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Luxor (Egitto).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

È istituito a Hurgada (Egitto) un vice consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato d'Italia a Il Cairo, con la seguente circoscrizione territoriale: il Governatorato del Mar Rosso.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del vice consolato onorario in Luxor (Egitto), posto alle dipendenze del Consolato d'Italia a Il Cairo, è così rideterminata: i Governatorati di Luxor, Assuan, Nuova Valle e Qena.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2006

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

06A08780

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicato relativo al decreto 2 agosto 2006, recante: «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore».

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 5, prima colonna, della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 224 del 26 settembre 2006, è sostituito dal seguente: «Procedure di selezione relative ai concorsi per l'accesso al ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale delle Forze armate, in servizio o in congedo».

06A08936

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Croce, in Matelica

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1º settembre 2006, viene estinta la Confraternita di S. Croce, con sede in Matelica (Macerata).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A08815

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della SS. Trinità, in Matelica

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1º settembre 2006, viene estinta la Confraternita della SS. Trinità, con sede in Matelica (Macerata).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A08816

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Crocifisso, in Matelica

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1º settembre 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Crocifisso, con sede in Matelica (Macerata).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A08817

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita SS. Trinità in Castel San Pietro, in Camino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 agosto 2006, viene estinta la Confraternita SS. Trinità in Castel San Pietro, con sede in Camino (Alessandria).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A08818

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Carmine, in Matelica

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1º settembre 2006, viene estinta la Confraternita del Carmine, con sede in Matelica (Macerata).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A08819

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Gradisca d'Isonzo

Con decreto interdirettoriale n. 1348 datato 30 marzo 2006 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa a quella del Patrimonio dello Stato di parte dell'immobile demaniale denominato ex fortificazione permanente di Gradisca d'Isonzo (Gorizia), riportato nel catasto del suddetto comune al foglio 8, part. 316/3 ed al foglio 9, part. 67/9, 71/4, 44/33 per una superficie complessiva di mq. 1976 ed iscritto tra i beni di Demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

06A08811

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Vezzano Ligure

Con decreto interministeriale n. 1346 in data 30 marzo 2006 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei Beni del Demanio Pubblico dello Stato - ramo Difesa a quella dei beni Patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «ex Batteria Monte Bastia.» sito nel comune di Vezzano Ligure (La Spezia), riportato nel catasto terreni del suddetto comune censito al foglio 13, particelle 38-39-42-156-458-459 per una superficie complessiva di mq 64.560.

06A08812

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Abilitazione della società CPM Istituto ricerche prove e analisi S.r.l. di Bienno, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità»

Con decreto del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 212/AA.GG. del 1º agosto 2006, la società CPM Istituto ricerche prove e analisi S.r.l. con sede legale in Bienno (Brescia), via Artigiani n. 63, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE ED ISPEZIONE

Mand.	Norma Armonizzata	Titolo/Prodotto
M/120	EN 10025-1: 2004	Prodotti laminati a caldo in acciaio per impieghi strutturali- Parte 1: Condizioni tecniche di fornitura generali.
	EN 13479: 2004	Materiali di apporto per saldatura Norma generale di prodotto per i metalli di apporto e materiali metallici saldati per fusione.
	EN 14399-1: 2005	Elementi di collegamento strutturali ad alta resistenza adatti al precarico - Parte 1: Requisiti generali

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

Il testo completo di detto decreto sarà reso disponibile sul sito Internet del Consiglio superiore dei lavori pubblici: http://www.infrastrutturetrasporti.it/consuplp

06A08874

Abilitazione della società OCE Organismo di certificazione europea S.r.l. di Roma, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità»

Con decreto del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 153/AA.GG. del 28 luglio 2006, la società OCE Organismo di certificazione europea S.r.l. con sede legale in Roma, via Ancona n. 21, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE ED ISPEZIONE

Mand.	Norma Armonizzata	Titolo/Prodotto
M/125	EN 13043: 2002	Aggregati per conglomerati bituminosi e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.
	EN 13055-1: 2002	Aggregati leggeri - Parte 1: Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione
	EN 13055-2: 2004	Aggregati leggeri - Parte 2: Aggregati leggeri per conglomerati bituminosi, trattamenti superficiali e per applicazioni legate e non legate
	EN 13139: 2002	Aggregati per malta
	EN 13242: 2002	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
	EN 13383-1: 2002	Aggregati per opere di protezione (armourstone) Specifiche [Aggregati grossi per opere idrauliche (armourstone) Parte 1:Specifiche]
	EN 13450: 2002	Aggregati per massicciate per ferrovie
	EN 12620: 2002	Aggregati per calcestruzzo

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

Il testo completo di detto decreto sarà reso disponibile sul sito Internet del Consiglio superiore dei lavori pubblici: http://www.infrastrutturetrasporti.it/consuplp

06A08875

Abilitazione della società ICIM S.p.a. di Milano, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità»

Con decreto del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 239/AA.GG. del 12 luglio 2006, la società ICIM S.p.a. con sede legale in Milano, piazza Diaz n. 2, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE ED ISPEZIONE

Mand.	Norma Armonizzata	Titolo/Prodotto
M/125	EN 13055-1: 2002	Aggregati leggeri - Parte 1: Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione
	EN 13139: 2002	Aggregati per malta
	EN 12620: 2002	Aggregati per calcestruzzo
	EN 13043: 2002	Aggregati per conglomerati bituminosi e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.
	EN 13242: 2002	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

Il testo completo di detto decreto sarà reso disponibile sul sito Internet del Consiglio superiore dei lavori pubblici: http://www.infrastrutturetrasporti.it/consuplp

06A08873

Abilitazione della società SGS Italia S.p.a. di Milano, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità»

Con decreto del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 90/AA.GG. del 12 luglio 2006, la società SGS S.p.a. con sede legale in Milano, via G. Gozzi n. 1/A, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di Certificazione ed Ispezione

ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE ED ISPEZIONE

Mand.	Norma Armonizzata	Titolo/Prodotto
M/125	EN 13055-1: 2002	Aggregati leggeri - Parte 1: Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione
	EN 13139: 2002	Aggregati per malta
	EN 13383-1: 2002	Aggregati per opere di protezione (armourstone) - Specifiche
	EN 12620: 2002	Aggregati per calcestruzzo
	EN 13043: 2002	Aggregati per conglomerati bituminosi e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.
	EN 13242: 2002	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade,
	EN 13450: 2002	Aggregati per massicciate per ferrovie
	EN 13055-2: 2004	Aggregati leggeri - Parte 2: Aggregati leggeri per conglomerati bituminosi, trattamenti superficiali e per applicazioni legate e non legate

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

Il testo completo di detto decreto sarà reso disponibile sul sito Internet del Consiglio superiore dei lavori pubblici: http://www.infrastrutturetrasporti.it/consuplp

06A08878

Abilitazione del Politecnico di Milano - Dipartimento di ingegneria strutturale - Laboratorio prove materiali di Milano, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 197/AA.GG. del 28 luglio 2006, il Politecnico di Milano - Dipartimento di ingegneria strutturale - Laboratorio prove materiali con sede legale in Milano, Piazza Leonardo Da Vinci n. 32, è stata abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione: Prodotti strutturali metallici ed accessori (EN 10025-1:2004).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

Il testo completo di detto decreto sarà reso disponibile sul sito Internet del Consiglio superiore dei lavori pubblici: http://www.infrastrutturetrasporti.it/consuplp

06A08876

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo Istituto Giordano S.p.a.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 25 settembre 2006 l'Istituto Giordano S.p.a., con sede in Bellaria Igea Marina (RN) è stato abilitato quale Organismo di certificazione di conformità di prodotto e delle prove iniziali di tipo con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione del controllo di produzione in fabbrica per la famiglia di prodotto «Prodotti di vetro piano/profilato, loro seconde lavorazioni e vetro in blocchi» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 25 settembre 2006 l'Istituto Giordano S.p.a., con sede in Bellaria Igea Marina (RN) è stato abilitato quale Organismo di certificazione di conformità di prodotto e delle prove iniziali di tipo con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione del controllo di produzione in fabbrica per la famiglia di prodotto «Controsoffitti» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata completa la di valutazione di idoneità del Ministero interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 25 settembre 2006 l'Istituto Giordano S.p.a., con sede in Bellaria Igea Marina (RN) è stato abilitato quale Laboratorio delle prove di tipo iniziale per la famiglia di prodotto «Lastre nervate di fibrocemento e relativi accessori» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 25 settembre 2006 l'Istituto Giordano S.p.a., con sede in Bellaria Igea Marina (RN) è stato abilitato quale Organismo di certificazione di conformità del controllo di produzione in fabbrica e della connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Aggregati leggeri - Aggregati legger per miscele bituminose e trattamenti superficiali e per applicazioni non legate e legate» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero delle infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 25 settembre 2006 l'Istituto Giordano S.p.a., con sede in Bellaria Igea Marina (RN) è stato abilitato quale Laboratorio di prova delle prove di tipo iniziale per la famiglia di prodotto «Piastrelle di ceramica» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata completa la di valutazione di idoneità del Ministero interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 25 settembre 2006 l'Istituto Giordano S.p.a., con sede in Bellaria Igea Marina (RN) è stato abilitato quale Laboratorio delle prove di tipo iniziale per la famiglia di prodotto «Finestre e porte esterne» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 25 settembre 2006 l'Istituto Giordano S.p.a., con sede in Bellaria Igea Marina (RN) è stato abilitato quale Laboratorio delle prove di tipo iniziale per la famiglia di prodotto «Lastre di gesso» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri interno ed infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 25 settembre 2006 l'Istituto Giordano S.p.a., con sede in Bellaria Igea Marina (RN) è stato abilitato quale Organismo di certificazione di conformità di prodotto con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione del controllo di produzione in fabbrica per la famiglia di prodotto «Strutture in legno - LVL» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri interno ed infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 25 settembre 2006 l'Istituto Giordano S.p.a., con sede in Bellaria Igea Marina (RN) è stato abilitato quale Organismo di certificazione di conformità di prodotto e delle prove iniziali di tipo con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione del controllo di produzione in fabbrica per la famiglia di prodotto «Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 25 settembre 2006 l'Istituto Giordano S.p.a., con sede in Bellaria Igea Marina (RN) è stato abilitato quale Laboratorio delle prove di tipo iniziale per la famiglia di prodotto «Pavimentazione in legno» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 25 settembre 2006 l'Istituto Giordano S.p.a., con sede in Bellaria Igea Marina (RN) è stato abilitato quale Organismo di certificazione di conformità di prodotto, del controllo di produzione in fabbrica e delle prove iniziali di tipo con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione del controllo di produzione in fabbrica per la famiglia di prodotto «Membrane» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 25 settembre 2006 l'Istituto Giordano S.p.a., con sede in Bellaria Igea Marina (RN) è stato abilitato quale Organismo di certificazione di conformità di prodotto, di produzione in fabbrica e delle prove iniziali di tipo con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione del controllo di produzione in fabbrica per la famiglia di prodotto «Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Incollaggio strutturale» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri interno e delle infrastrutture.

06A08839

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo Tuv Italia S.r.l.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 25 settembre 2006 l'Organismo Tuv Italia S.r.l., con sede in Sesto San Giovanni (MI) è stato abilitato quale Organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Materiali di apporto per saldatura», «Elementi di collegamento strutturali ad alta resistenza adatti a precarico - Parte 1» e «Elementi di collegamento strutturali ad alta resistenza adatti a precarico - Parte 4: Sistema HV - Assieme vite e dato esagonali» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 25 settembre 2006 l'Organismo Tuv Italia S.r.l., con sede in Sesto San Giovanni (MI) è stato abilitato quale Organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Pannelli prefabbricati di calcestruzzo: lastre alveolari, elementi speciali per coperture, lastre per solai e garage prefabbricati di calcestruzzo - Parte 1: requisiti per garage di calcestruzzo armato realizzati con elementi monolitici o composti da sezioni individuali con dimensioni di un modulo» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture e Ministero interno.

06A08840

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo Legno Legno

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 25 settembre 2006 L'Organismo Legno Legno, con sede in Correggio (RE) è stato abilitato quale Organismo di prova per la famiglia di prodotto «Finestre e porte esterne - Norme di prodotto - Parte 1: finestre e porte esterne senza caratteristiche di resistenza al fuoco» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

06A08841

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo Istituto Italiano Saldatura

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 25 settembre 2006 l'Istituto italiano della saldatura S.r.l., con sede in Genova, è stato abilitato quale Organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Materiali di apporto per saldatura», «Elementi di collegamento strutturali ad alta resistenza adatti a precarico - Parte 1» e «Elementi di collegamento strutturali ad alta resistenza adatti a precarico - Parte 4: Sistema HV - Assieme vite e dado esagonali» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture.

06A08842

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo CPM S.r.l.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 20 settembre 2006 l'Organismo CPM S.r.l., con sede in Bienno (BS) è stato abilitato quale Organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Materiali di apporto per saldatura», «Elementi di collegamento strutturali ad alta resistenza adatti a precarico - Parte 1» e «Elementi di collegamento strutturali ad alta resistenza adatti a precarico - Parte 4: Sistema HV - Assieme vite e dado esagonali» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture.

06A08843

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata alla società «COFITrust Compagnia fiduciaria S.r.l.», in Genova.

Con decreto direttoriale 19 settembre 2006, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «COFITrust Compagnia fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Genova, iscritta nel registro delle imprese di Genova, numero di iscrizione e codice fiscale n. 01572810990, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

06A08877

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sinecod tosse fluidificante»

Estratto determinazione A.I.C./N/ n. 983 del 18 settembre 2006

Medicinale: SINECOD TOSSE FLUIDIFICANTE.

Titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni n. 1, 21040 Origgio (Varese), codice fiscale n. 00687350124.

Confezione: «5 % sciroppo» 1 flacone da 180 ml;

A.I.C. n. 025165061 (in base 10) 0RZZ85 (in base 32);

Forma farmaceutica: sciroppo;

Validità prodotto integro: 30 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Novartis Consumer Health SA, stabilimento sito in Nyon (Svizzera), Route De L'etraz (produzione, confezionamento completo, controlli di qualità sul prodotto finito); Face Laboratori Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Genova Bolzaneto (Genova), via Sardorella n. 43 (rilascio dei lotti).

Composizione: 100 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: carbocisteina (S-carbossimetilcisteina) 5,0 g;

eccipienti: sodio idrossido soluzione; glicerolo; aromi (lampone); saccarina sodica; idrossietilcellulosa; acido citrico monoidrato; metile paraidrossibenzoato; propile paraidrossibenzoato; acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: terapia sintomatica delle affezioni dell'apparato respiratorio accompagnate da tosse e catarro.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 025165061 - «5 % sciroppo» 1 flacone da 180 ml;

classe di rimborsabilità: «C bis».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 025165061 - «5 % sciroppo» 1 flacone da 180 ml - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08799

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Micoxolamina»

Estratto determinazione A.I.C./N/ n. 985 del 18 settembre 2006

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MICOXOLAMINA, anche nella forma e confezione: «1% soluzione cutanea» 1 flacone da 150 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Mastelli S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Bussana Vecchia n. 32 - 18038 Sanremo (Imperia), codice fiscale n. 00069630085.

Confezione: «1% soluzione cutanea» 1 flacone da 150 ml:

A.I.C. n. 025235110 (in base 10), 0S23P6 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Mastelli S.r.l., via Bussana Vecchia n. 32, Sanremo (Imperia) (tutte).

Composizione: 100 g di soluzione 1% contengono:

principio attivo: ciclopiroxolamina 1 g;

eccipienti: laurilsolfato di monoetanolamina; polietilenglicole 150 stearato; polisorbato 20; lecitindietanolamide; sodio edetato; alcool benzilico; profumo; acido lattico; acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: micosi cutanee sostenute da funghi sensibili.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 025235110 - «1% soluzione cutanea» 1 flacone da 150 ml;

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 025235110 - «1% soluzione cutanea» 1 flacone da 150 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08801

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Captopril idroclorotiazide Ratiopharm».

Estratto determinazione n. 288 del 22 settembre 2006

Medicinale: CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm Italia S.r.l. viale Monza, 270 - Milano.

Confezioni:

50 mg + 25 mg compresse 12 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036995013/M (in base 10) 138ZY5 (in base 32);

50 mg + 25 mg compresse 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036995025/M (in base 10) 138ZYK (in base 32);

50 mg + 25 mg compresse 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036995037/M (in base 10) 138ZYX (in base 32);

50 mg + 25 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036995049/M (in base 10) 138ZZ9 (in base 32);

50 mg + 25 mg compresse 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036995052/M (in base 10) 138ZZD (in base 32);

50 mg + 25 mg compresse 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036995064/M (in base 10) 138ZZS (in base 32);

50 mg + 25 mg compresse 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036995076/M (in base 10) 139004 (in base 32);

50 mg + 25 mg compresse 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036995088/M (in base 10) 13900J (in base 32);

50 mg + 25 mg compresse 12 compresse in flacone PPE - A.I.C. n. 036995090/M (in base 10) 13900L (in base 32);

50 mg + 25 mg compresse 20 compresse in flacone PPE - A.I.C. n. 036995102/M (in base 10) 13900Y (in base 32);

50 mg + 25 mg compresse 28 compresse in flacone PPE - A.I.C. n. 036995114/M (in base 10) 13901B (in base 32);

50 mg + 25 mg compresse 30 compresse in flacone PPE - A.I.C. n. 036995126/M (in base 10) 13901Q (in base 32);

50 mg + 25 mg compresse 60 compresse in flacone PPE - A.I.C. n. 036995138/M (in base 10) 139022 (in base 32);

50 mg + 25 mg compresse 50 compresse in flacone PPE - A.I.C. n. 036995140/M (in base 10) 139024 (in base 32);

50 mg + 25 mg compresse 100 compresse in flacone PPE - A.I.C. n. 036995153/M (in base 10) 13902k (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa da 50 mg + 25 mg contiene:

principio attivo: captopril 50 mg, idroclorotiazide 25 mg;

eccipienti: lattosio, magnesio stearato, amido di mais pregelatinizzato, cellulosa microcristallina, acido stearico.

Produzione:

Actavis hf - Rejkjavikurvegur 78, Is - 220 Hafnafjordur, Islanda

Actavis hf - BT16 Bulebel Industrial Estate Zejtun Malta

Merckle GmbH Ludwig Merckle Strasse 3 D-89143 Blaubeuren (Germania).

Confezionamento e rilascio dei lotti.

Merckle GmbH Graf Arco Strasse 3, D-89079 Ulm (Germania).

Sofarimex Industria Quimica e Farmaceutica Lda Av. Das lndustrias Alto de Col aride Agualva 2735-213 Cacem (Portogallo).

Rilascio dei lotti: Merckle GmbH Ludwig Merckle Strasse 3 D-89143 Blaubeuren (Germania).

Indicazioni terapeutiche: Trattamento dell'ipertensione essenziale.

La combinazione a dose fissa è indicata in pazienti la cui pressione sanguigna non è adeguatamente controllata mediante l'assunzione del solo captopril o del solo idroclorotiazide.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

50 mg + 25 mg compresse 12 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036995013/M (in base 10) 138ZY5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,42 euro (iva esclusa).

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5,64 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08804

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amaryl»

Estratto determinazione n. 289 del 22 settembre 2006

Medicinale: «AMARYL».

Titolare AIC: Aventis Pharma S.p.a., piazzale S. Turr, 5 - 20149 Milano.

Confezione:

1 mg compresse 20 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032845051/M (in base 10) 0ZBC7V (in base 32).;

Confezione:

1 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032845063/M (in base 10) 0ZBC87 (in base 32).

Confezione:

1 mg compresse 50 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032845075/M (in base 10) 0ZBC8M (in base 32).

Confezione:

1 mg compresse 60 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032845087/M (in base 10) 0ZBC8Z (in base 32).

Confezione:

1 mg compresse 90 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032845099/M (in base 10) 0ZBC9C (in base 32).

Confezione:

1 mg compresse 120 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032845101/M (in base 10) 0ZBC9F (in base 32).

Confezione:

2 mg compresse 20 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032845113/M (in base 10) 0ZBC9T (in base 32).

Confezione:

2 mg compresse 50 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032845125/M (in base 10) 0ZBCB5 (in base 32).

Confezione:

2 mg compresse 60 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032845137/M (in base 10) 0ZBCBK (in base 32).

Confezione:

2 mg compresse 90 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032845149/M (in base 10) 0ZBCBX (in base 32)..

Confezione:

3 mg compresse 20 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032845152/M (in base 10) 0ZBCC0 (in base 32).

Confezione:

3 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032845164/M (in base 10) 0ZBCCD (in base 32).

Confezione:

3 mg compresse 50 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032845176/M (in base 10) 0ZBCCS (in base 32).

Confezione:

3 mg compresse 60 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032845188/M (in base 10) 0ZBCD4 (in base 32).

Confezione:
3 mg compresse 90 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 032845190/M (in base 10) 0ZBCD6 (in base 32).

Confezione:
3 mg compresse 120 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 032845202/M (in base 10) 0ZBCDL (in base 32).

Confezione:
4 mg compresse 20 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 032845214/M (in base 10) 0ZBCDY (in base 32).

Confezione:
4 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 032845226/M (in base 10) 0ZBCFB (in base 32).

Confezione
4 mg compresse 50 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 032845238/M (in base 10) 0ZBCFQ (in base 32).

Confezione:
4 mg compresse 60 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 032845240/M (in base 10) 0ZBCFS (in base 32).

Confezione:
4 mg compresse 90 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 032845253/M (in base 10) 0ZBCG5 (in base 32).

Confezione:
4 mg compresse 120 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 032845265/M (in base 10) 0ZBCGK (in base 32).

Confezione:
6 mg compresse 20 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 032845277/M (in base 10) 0ZBCGX (in base 32).

Confezione:
6 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 032845289/M (in base 10) 0ZBCH9 (in base 32).

Confezione:
6 mg compresse 60 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 032845291/M (in base 10) 0ZBCHC (in base 32).

Confezione:
6 mg compresse 90 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 032845303/M (in base 10) 0ZBCHR (in base 32).

Confezione:
6 mg compresse 120 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 032845315/M (in base 10) 0ZBCJ3 (in base 32).

Confezione:
6 mg compresse 50 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 032845327/M (in base 10) 0ZBCJH (in base 32).

Confezione:
1 mg compresse 14 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 032845339/M (in base 10) 0ZBCJV (in base 32).

Confezione:
1 mg compresse 280 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 032845341/M (in base 10) 0ZBCJX (in base 32).

Confezione:
1 mg compresse 28 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 032845354/M (in base 10) 0ZBCKB (in base 32).

Confezione:
1 mg compresse 112 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 032845366/M (in base 10) 0ZBCKQ (in base 32).

Confezione:
2 mg compresse 14 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 032845378/M (in base 10) 0ZBCL2 (in base 32).

Confezione:
2 mg compresse 280 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 032845380/M (in base 10) 0ZBCL4 (in base 32).

Confezione:
2 mg compresse 28 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 032845392/M (in base 10) 0ZBCLJ (in base 32).

Confezione:
2 mg compresse 112 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 032845404/M (in base 10) 0ZBCLW (in base 32).

Confezione:
3 mg compresse 14 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 032845416/M (in base 10) 0ZBCM8 (in base 32).

Confezione:
3 mg compresse 280 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 032845428/M (in base 10) 0ZBCMN (in base 32).

Confezione:
3 mg compresse 28 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 032845430/M (in base 10) 0ZBCMQ (in base 32).

Confezione:
3 mg compresse 112 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 032845442/M (in base 10) 0ZBCN2 (in base 32).

Confezione:
4 mg compresse 14 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 032845455/M (in base 10) 0ZBCNH (in base 32).

Confezione:
4 mg compresse 280 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 032845467/M (in base 10) 0ZBCNV (in base 32).

Confezione:
4 mg compresse 28 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 032845479/M (in base 10) 0ZBCP7 (in base 32).

Confezione:
4 mg compresse 112 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 032845481/M (in base 10) 0ZBCP9 (in base 32).

Confezione:
6 mg compresse 14 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 032845493/M (in base 10) 0ZBCPP (in base 32).

Confezione:
6 mg compresse 280 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 032845505/M (in base 10) 0ZBCQ1 (in base 32).

Confezione:
6 mg compresse 28 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 032845517/M (in base 10) 0ZBCQF (in base 32).

Confezione:

6 mg compresse 112 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032845529/M (in base 10) 0ZBCQT (in base 32).

Confezione:

2 mg compresse 120 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032845024/M (in base 10) 0ZBC70 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: 1 compressa da 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg e 6 mg contiene:

principio attivo: glimepiride 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg e 6 mg;

eccipienti per le compresse da 1 mg: lattosio monoidrato, carbossimetilamido sodico (tipo A), magnesio stearato, cellulosa microcristallina, povidone 25000, ferro ossido rosso (E172);

eccipienti per le compresse da 2 mg: lattosio monoidrato, carbossimetilamido sodico (tipo A), magnesio stearato, cellulosa microcristallina, povidone 25000, ferro ossido giallo (E172), carminio indaco (E132) lacca di alluminio;

eccipienti per le compresse da 3 mg: lattosio monoidrato, carbossimetilamido sodico (tipo A), magnesio stearato, cellulosa microcristallina, povidone 25000, ferro ossido giallo (E172);

eccipienti per le compresse da 4 mg: lattosio monoidrato, carbossimetilamido sodico (tipo A), magnesio stearato, cellulosa microcristallina, povidone 25000, carminio indaco (E132), lacca di alluminio;

eccipienti per le compresse da 6 mg: lattosio monoidrato, carbossimetilamido sodico (tipo A), magnesio stearato, cellulosa microcristallina, povidone 25000, giallo arancio (E110) FCF lacca di alluminio.

Produzione:

Aventis Pharma S.p.a. Strada Statale 17, km 22 - 67019 Scoppito (L'Aquila);

Aventis Pharma Deutschland GmbH Frankfurt am Main Germania.

Per Amaryl 2 MG:

Aventis Pharma S.p.a. Strada Statale 17, km 22-67019 Scoppito (L'Aquila);

Aventis Pharma Deutschland GmbH Frankfurt am Main Germania;

Famar L'Aigle 1, Route de Crulai L'Aigle (Francia).

Indicazioni terapeutiche: Amaryl è indicato per il trattamento del diabete mellito di tipo 2, quando la dieta, l'esercizio fisico e la riduzione di peso corporeo da soli non sono sufficienti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

3 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032845164/M (in base 10) 0ZBCCD (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 4,34 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 7,17 euro.

Confezione:

4 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032845226/M (in base 10) 0ZBCFB (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 4,34 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 7,17 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08806

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ketoconazolo EG»

Estratto determinazione n. 290 del 22 settembre 2006

Medicinale: KETOCONAZOLO EG.

Titolare A.I.C.: Eg S.p.a. via D. Scarlatti, 31 - 20124 Milano.

Confezione:

2% shampoo flacone in HDPE da 60 ml;

A.I.C. n. 037087018/M (in base 10) 13CTTB (in base 32).

Confezione:

2% shampoo flacone in HDPE da 80 ml;

A.I.C. n. 037087020/M (in base 10) 13CTTD (in base 32).

Confezione:

2% shampoo flacone in HDPE da 120 ml;

A.I.C. n. 037087032/M (in base 10) 13CTTS (in base 32).

Forma farmaceutica: shampoo.

Composizione: ogni flacone contiene:

principio attivo: 20 mg/g di ketoconazolo;

eccipienti: sodio lauril etere solfato, disodio monolauril etere succinato, macrogol 120 (metil glucosio di oleato), macrogol 7 (gliceril cocoato), imidurea, lauril dimmonio idrossipropil idrolizzato di collagene animale, dietanolammide di acido grasso di cocco, sodio idrossido, sodio cloruro, ponceau 4 R (E 124), acido cloridrico concentrato, acqua depurata.

Produzione: Next Pharma Pharbil Waltrop GmbH Im Wirrigen 25 45731 Waltrop Germanica.

Rilascio dei lotti:

Next Pharma Pharbil Waltrop GmbH Im Wirrigen 25 45731 Waltrop Germanica;

Actavis Hf Reykjavikurvegur 78 IS 220 Hafnafjordur (Islanda).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della dermatite seborroica e della Pityriasis capitis (forfora).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

2% shampoo flacone in HDPE da 60 ml;

A.I.C. n. 037087018/M (in base 10) 13CTTB (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

2% shampoo flacone in HDPE da 80 ml;

A.I.C. n. 037087020/M (in base 10) 13CTTD (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

2% shampoo flacone in HDPE da 120 ml;

A.I.C. n. 037087032/M (in base 10) 13CTTS (in base 32).

Classe dì rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08807

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Ioexolo Chemi»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 998 del 22 settembre 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: IOEXOLO CHEMI, nelle forme e confezioni: «240 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 20 ml; «240 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 50 ml; «300 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 20 ml; «300 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 50 ml; «300 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 75 ml; «300 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 100 ml; «350 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 50 ml; «350 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 100 ml.

Titolare A.I.C.: Chemi S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via dei Lavoratori, 54 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano), Italia, codice fiscale 00148870603.

Confezione: «240 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 20 ml.

A.I.C. n. 036524015 (in base 10), 12UMZH (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee.

Validità prodotto integro: trenta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Famar S.A. - 17456 Alimons (Atene), Grecia, 63 Ag. Dimitriou Str (tutte le fasi); Italfarmaco S.p.A. - 20126 Milano, viale Fulvio Testi, 330 (rilascio dei lotti).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Ioexolo 518 mg;

eccipienti: Trometamolo 1,21 mg; Sodio calcio edetato 0,1 mg; Acido cloridrico q.b. a Ph 6,8-7,6; Acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml.

Confezione: «240 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 50 ml.

A.I.C. n. 036524027 (in base 10), 12UMZV (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee.

Validità prodotto integro: trenta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Famar S.A. - 17456 Alimons (Atene), Grecia, 63 Ag. Dimitriou Str (tutte le fasi); Italfarmaco S.p.A. - 20126 Milano, viale Fulvio Testi, 330 (rilascio dei lotti).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Ioexolo 518 mg;

eccipienti: Trometamolo 1,21 mg; Sodio calcio edetato 0,1 mg; Acido cloridrico q.b. a Ph 6,8-7,6; Acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml.

Confezione: «300 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 20 ml.

A.I.C. n. 036524039 (in base 10), 12UN07 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee.

Validità prodotto integro: trenta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Famar S.A. - 17456 Alimons (Atene), Grecia, 63 Ag. Dimitriou Str (tutte le fasi); Italfarmaco S.p.A. - 20126 Milano, viale Fulvio Testi, 330 (rilascio dei lotti).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Ioexolo 647 mg;

eccipienti: Trometamolo 1,21 mg; Sodio calcio edetato 0,1 mg; Acido cloridrico q.b. a Ph 6,8-7,6; Acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml.

Confezione: «300 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 50 ml.

A.I.C. n. 036524041 (in base 10), 12UN09 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee.

Validità prodotto integro: trenta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Famar S.A. - 17456 Alimons (Atene), Grecia, 63 Ag. Dimitriou Str (tutte le fasi); Italfarmaco S.p.A. - 20126 Milano, viale Fulvio Testi, 330 (rilascio dei lotti).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Ioexolo 647 mg;

eccipienti: Trometamolo 1,21 mg; Sodio calcio edetato 0,1 mg; Acido cloridrico q.b. a Ph 6,8-7,6; Acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml.

Confezione: «300 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 75 ml.

A.I.C. n. 036524054 (in base 10), 12UN0Q (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee.

Validità prodotto integro: trenta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Famar S.A. - 17456 Alimons (Atene), Grecia, 63 Ag. Dimitriou Str (tutte le fasi); Italfarmaco S.p.A. - 20126 Milano, viale Fulvio Testi, 330 (rilascio dei lotti).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Ioexolo 647 mg;

eccipienti: Trometamolo 1,21 mg; Sodio calcio edetato 0,1 mg; Acido cloridrico q.b. a Ph 6,8-7,6; Acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml.

Confezione: «300 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 100 ml.

A.I.C. n. 036524066 (in base 10), 12UN12 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee.

Validità prodotto integro: trenta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Famar S.A. - 17456 Alimons (Atene), Grecia, 63 Ag. Dimitriou Str (tutte le fasi); Italfarmaco S.p.A. - 20126 Milano, viale Fulvio Testi, 330 (rilascio dei lotti).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Ioexolo 647 mg;

eccipienti: Trometamolo 1,21 mg; Sodio calcio edetato 0,1 mg; Acido cloridrico q.b. a Ph 6,8-7,6; Acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml.

Confezione: «350 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 50 ml.

A.I.C. n. 036524078 (in base 10), 12UN1G (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee.

Validità prodotto integro: trenta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Famar S.A. - 17456 Alimons (Atene), Grecia, 63 Ag. Dimitriou Str (tutte le fasi); Italfarmaco S.p.A. - 20126 Milano, viale Fulvio Testi, 330 (rilascio dei lotti).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Ioexolo 755 mg;

eccipienti: Trometamolo 1,21 mg; Sodio calcio edetato 0,1 mg; Acido cloridrico q.b. a Ph 6,8-7,6; Acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml.

Confezione: «350 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 100 ml.

A.I.C. n. 036524080 (in base 10), 12UN1J (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee.

Validità prodotto integro: trenta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Famar S.A. - 17456 Alimons (Atene), Grecia, 63 Ag. Dimitriou Str (tutte le fasi); Italfarmaco S.p.A. - 20126 Milano, viale Fulvio Testi, 330 (rilascio dei lotti).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Ioexolo 755 mg;

eccipienti: Trometamolo 1,21 mg; Sodio calcio edetato 0,1 mg; Acido cloridrico q.b. a Ph 6,8-7,6; Acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: mezzo di contrasto per radiodiagnostica indicato all'uso in urografia, contrast enhancement in tomografia computerizzata, angiografia, angiografia digitalizzata, isterosalpingografia, fistulografia.

Medicinale solo per uso diagnostico.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier relativo ai farmaci: Ioexolo Italfarmaco (A.I.C. n. 036523) e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036524015 - «240 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 20 ml;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,37 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,21 euro;

confezione: A.I.C. n. 036524027 - «240 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 50 ml;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 10,79 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 17,80 euro;

confezione: A.I.C. n. 036524039 - «300 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 20 ml;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,43 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 8,96 euro;

confezione: A.I.C. n. 036524041 - «300 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 50 ml;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 13,39 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 22,10 euro;

confezione: A.I.C. n. 036524054 - «300 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 75 ml;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 17,37 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 28,67 euro;

confezione: A.I.C. n. 036524066 - «300 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 100 ml;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 26,39 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 43,55 euro;

confezione: A.I.C. n. 036524078 - «350 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 50 ml;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 14,39 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 23,75 euro;

confezione: A.I.C. n. 036524080 - «350 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 100 ml;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 28,78 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 47,50 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036524015 - «240 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 20 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

confezione: A.I.C. n. 036524027 - «240 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 50 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

confezione: A.I.C. n. 036524039 - «300 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 20 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

confezione: A.I.C. n. 036524041 - «300 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 50 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

confezione: A.I.C. n. 036524054 - «300 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 75 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

confezione: A.I.C. n. 036524066 - «300 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 100 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

confezione: A.I.C. n. 036524078 - «350 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 50 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

confezione: A.I.C. n. 036524080 - «350 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 100 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08848

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Ioexolo Italfarmaco»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 999 del 22 settembre 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: IOEXOLO ITALFARMACO, nelle forme e confezioni: «240 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 20 ml; «240 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 50 ml; «300 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 20 ml; «300 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 50 ml; «300 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 75 ml; «300 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 100 ml; «350 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 50 ml; «350 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 100 ml.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano, codice fiscale 00737420158.

Confezione: «240 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 20 ml.

A.I.C. n. 036523013 (in base 10), 12UM05 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee.

Validità prodotto integro: trenta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Famar S.A. - 17456 Alimons (Atene), Grecia, 63 Ag. Dimitriou Str (tutte le fasi); Italfarmaco S.p.A. - 20126 Milano, viale Fulvio Testi, 330 (rilascio dei lotti).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Ioexolo 518 mg;

eccipienti: Trometamolo 1,21 mg; Sodio calcio edetato 0,1 mg; Acido cloridrico q.b. a Ph 6,8-7,6; Acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml.

Confezione: «240 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 50 ml.

A.I.C. n. 036523025 (in base 10), 12UM0K (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee.

Validità prodotto integro: trenta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Famar S.A. - 17456 Alimons (Atene), Grecia, 63 Ag. Dimitriou Str (tutte le fasi); Italfarmaco S.p.A. - 20126 Milano, viale Fulvio Testi, 330 (rilascio dei lotti).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Ioexolo 518 mg;

eccipienti: Trometamolo 1,21 mg; Sodio calcio edetato 0,1 mg; Acido cloridrico q.b. a Ph 6,8-7,6; Acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml.

Confezione: «300 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 20 ml.

A.I.C. n. 036523037 (in base 10), 12UM0X (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee.

Validità prodotto integro: trenta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Famar S.A. - 17456 Alimons (Atene), Grecia, 63 Ag. Dimitriou Str (tutte le fasi); Italfarmaco S.p.A. - 20126 Milano, viale Fulvio Testi, 330 (rilascio dei lotti).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Ioexolo 647 mg;

eccipienti: Trometamolo 1,21 mg; Sodio calcio edetato 0,1 mg; Acido cloridrico q.b. a Ph 6,8-7,6; Acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml.

Confezione: «300 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 50 ml.

A.I.C. n. 036523049 (in base 10), 12UM19 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee.

Validità prodotto integro: trenta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Famar S.A. - 17456 Alimons (Atene), Grecia, 63 Ag. Dimitriou Str (tutte le fasi); Italfarmaco S.p.A. - 20126 Milano, viale Fulvio Testi, 330 (rilascio dei lotti).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Ioexolo 647 mg;

eccipienti: Trometamolo 1,21 mg; Sodio calcio edetato 0,1 mg; Acido cloridrico q.b. a Ph 6,8-7,6; Acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml.

Confezione: «300 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 75 ml.

A.I.C. n. 036523052 (in base 10), 12UM1D (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee.

Validità prodotto integro: trenta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Famar S.A. - 17456 Alimons (Atene), Grecia, 63 Ag. Dimitriou Str (tutte le fasi); Italfarmaco S.p.A. - 20126 Milano, viale Fulvio Testi, 330 (rilascio dei lotti).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Ioexolo 647 mg;

eccipienti: Trometamolo 1,21 mg; Sodio calcio edetato 0,1 mg; Acido cloridrico q.b. a Ph 6,8-7,6; Acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml.

Confezione: «300 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 100 ml.

A.I.C. n. 036523064 (in base 10), 12UM1S (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee.

Validità prodotto integro: trenta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Famar S.A. - 17456 Alimons (Atene), Grecia, 63 Ag. Dimitriou Str (tutte le fasi); Italfarmaco S.p.A. - 20126 Milano, viale Fulvio Testi, 330 (rilascio dei lotti).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Ioexolo 647 mg;

eccipienti: Trometamolo 1,21 mg; Sodio calcio edetato 0,1 mg; Acido cloridrico q.b. a Ph 6,8-7,6; Acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml.

Confezione: «350 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 50 ml.

A.I.C. n. 036523076 (in base 10), 12UM24 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee.

Validità prodotto integro: trenta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Famar S.A. - 17456 Alimons (Atene), Grecia, 63 Ag. Dimitriou Str (tutte le fasi); Italfarmaco S.p.A. - 20126 Milano, viale Fulvio Testi, 330 (rilascio dei lotti).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Ioexolo 755 mg;

eccipienti: Trometamolo 1,21 mg; Sodio calcio edetato 0,1 mg; Acido cloridrico q.b. a Ph 6,8-7,6; Acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml.

Confezione: «350 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 100 ml.

A.I.C. n. 036523088 (in base 10), 12UM2J (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee.

Validità prodotto integro: trenta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Famar S.A. - 17456 Alimons (Atene), Grecia, 63 Ag. Dimitriou Str (tutte le fasi); Italfarmaco S.p.A. - 20126 Milano, viale Fulvio Testi, 330 (rilascio dei lotti).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Ioexolo 755 mg;

eccipienti: Trometamolo 1,21 mg; Sodio calcio edetato 0,1 mg; Acido cloridrico q.b. a Ph 6,8-7,6; Acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: mezzo di contrasto per radiodiagnostica indicato all'uso in urografia, contrast enhancement in tomografia computerizzata, angiografia, angiografia digitalizzata, isterosalpingografia, fistulografia.

Medicinale solo per uso diagnostico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036523013 - «240 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 20 ml;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,37 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,21 euro;

confezione: A.I.C. n. 036523025 - «240 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 50 ml;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 10,79 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 17,80 euro;

confezione: A.I.C. n. 036523037 - «300 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 20 ml;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,43 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 8,96 euro;

confezione: A.I.C. n. 036523049 - «300 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 50 ml;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 13,39 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 22,10 euro;

confezione: A.I.C. n. 036523052 - «300 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 75 ml;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 17,37 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 28,67 euro;

confezione: A.I.C. n. 036523064 - «300 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 100 ml;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 26,39 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 43,55 euro;

confezione: A.I.C. n. 036523076 - «350 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 50 ml;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 14,39 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 23,75 euro;

confezione: A.I.C. n. 036523088 - «350 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 100 ml;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 28,78 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 47,50 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036523013 - «240 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 20 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

confezione: A.I.C. n. 036523025 - «240 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 50 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

confezione: A.I.C. n. 036523037 - «300 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 20 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

confezione: A.I.C. n. 036523049 - «300 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 50 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

confezione: A.I.C. n. 036523052 - «300 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 75 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

confezione: A.I.C. n. 036523064 - «300 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 100 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

confezione: A.I.C. n. 036523076 - «350 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 50 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

confezione: A.I.C. n. 036523088 - «350 mg l/ml soluzione iniettabile per uso intravascolare ed in cavità corporee» flacone 100 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08849

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Rextat»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1000 del 22 settembre 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: REXTAT, anche nella forma e confezione: «40 mg compresse» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Civitali, 1 - 20148 Milano, Italia, codice fiscale 00748210150.

Confezione: «40 mg compresse» 20 compresse.

A.I.C. n. 035638042 (in base 10), 11ZLSU (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A - Milano, via M. Civitali, 1 (tutte le fasi).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: Lovastatina 40 mg;

eccipienti: Lattosio 135,2 mg; Cellulosa microcristallina 100 mg; Amido pregelatinizzato 52 mg; Olio di ricino idrogenato 6,72 mg; Magnesio stearato 4,8 mg; Sodio amido glicolato 1,2 mg; butilidrossianisolo 0,08 mg.

Indicazioni terapeutiche:

ipercolesterolemia primaria inclusa l'ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o l'iperlipemia mista (tipo IIa e IIb) quando la sola risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche (aumento dell'attività fisica e se indicato riduzione del peso corporeo) sia risultata inadeguata.

ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta in soggetti ad alto rischio di un evento cardiovascolare maggiore (soggetti con rischio superiore del 20%, colesterolo totale maggiore di 190 mg/dl e colesterolo LDL maggiore di 115 mg/dl).

ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta in pazienti con cardiopatia ischemica per la riduzione del rischio di infarto del miocardio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 035638042 - «40 mg compresse» 20 compresse;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 10,06 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 16,60 euro.

Condizioni e modalità d'impiego: confezione: A.I.C. n. 035638042 - «40 mg compresse» 20 compresse: si applicano le condizioni di cui alla nota 13.

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 035638042 - «40 mg compresse» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08850

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Dotarem»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1001 del 22 settembre 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DOTAREM, nelle forme e confezioni: «0,0025 mmol/ml soluzione iniettabile per uso intra-articolare» 1 siringa preriempita 20 ml.

Titolare A.I.C.: Guerbet con sede legale e domicilio in BP 57400, 95943 - Roissy CdG Cedex (Francia).

Confezione: «0,0025 mmol/ml soluzione iniettabile per uso intra-articolare» 1 siringa preriempita 20 ml.

A.I.C. n. 029724097 (in base 10), 0WC3G1 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso intra-articolare.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Guerbet - Roissy CdG Cedex, Francia, BP 50400 (produzione e rilascio lotti); S.C. Federa, Bruxelles, Belgio, Avenue Jean Jaurès (produzione e controllo).

Principio attivo: Acido gadoterico 27,932 mg, corrispondente a Dota 20,246 mg; Ossido di gadolinio 9,062 mg.

Eccipienti: Meglumina 9,76 mg; Cloruro di sodio 180 mg; Acido cloridrico q.s. pH 6,5-8; Idrossido di sodio q.s. pH6.5-8; Acqua per preparazione iniettabile fino a 20 ml.

Indicazioni terapeutiche: artrografia tramite risonanza magnetica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 029724097 - «0,0025 mmol/ml soluzione iniettabile per uso intra-articolare» 1 siringa preriempita 20 ml;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 33,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 54,46 euro.

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 029724097 - «0,0025 mmol/ml soluzione iniettabile per uso intra-articolare» 1 siringa preriempita 20 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08851

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Immunorho»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 978 del 18 settembre 2006

Medicinale: IMMUNORHO.

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Località ai Conti - Frazione Castelvecchio Pascoli, 55020 - Barga (Lucca), codice fiscale n. 01779530466.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 022547018 - «300 mcg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 2 ml;

a: A.I.C. n. 022547018 - «300 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere 10 ml + 1 fiala solvente 2 ml.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

06A08798

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Enalapril Sigma Tau Generics».

Estratto determinazione AIC/N/V n. 989 del 18 settembre 2006

Titolare A.I.C.: Sigma Tau Generics S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina km 30,400 - 00040 Pomezia (Roma), Italia, codice fiscale 0806951009.

Medicinale: ENALAPRIL SIGMA TAU GENERICS.

Variazione A.I.C.: Rettifica determinazione.

Alla determinazione A.I.C/N n. 565 del 9 maggio 2006, concernente l'autorizzazione del medicinale «Enalapril Sigma Tau Gene-

rics», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 135 del 13 giugno 2006, è apportata la seguente modifica: la «denominazione» del medicinale è rettificata:

da: Enapril Sigma Tau Generics

a: Enalapril Sigma Tau Generics

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 036358012 - «20 mg compresse» 14 compresse divisibili;

A.I.C. n. 036358024 - «5 mg compresse» 28 compresse divisibili.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08802

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 984 del 18 settembre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Selvi Laboratorio Bioterapico S.p.a., (codice fiscale n. 10717650153), con sede legale e domicilio fiscale in via Lisbona, 23 - 00198 Roma.

Medicinale CAL-CAR:

confezione: A.I.C. n. 033377019 - astuccio 3 tubi 10 cpr efferv 1g uso orale.

Medicinale CALCAR D3:

confezione: A.I.C. n. 034871018 - «1000 mg + 880 u.i. granulato effervescente» 30 bustine (sospesa).

Medicinale CROM:

confezione: A.I.C. n. 034575011 - «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse.

Medicinale FLUCINAL:

confezione: A.I.C. n. 033800020 - «1 g compresse rivestite» 12 compresse rivestite.

Medicinale GRINFLUX:

confezioni:

A.I.C. n. 034555019 - «20 mg/5 ml soluzione orale» flacone da 60 ml (sospesa);

A.I.C. n. 034555033 - «20 mg capsule rigide» 28 capsule.

Medicinale MONOS:

confezione: A.I.C. n. 028048066 - 6 compresse rivestite 200 mg.

Medicinale SELVICLOR:

confezioni:

A.I.C. n. 034652014 - «750 mg compresse a rilascio modificato» 6 compresse;

A.I.C. n. 034652026 - «750 mg compresse a rilascio modificato» 12 compresse (sospesa).

Medicinale SETRIOX:

confezioni:

A.I.C. n. 035922018 - «250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 035922020 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente da2 ml;

A.I.C. n. 035922032 - «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente da 3,5 ml;

A.I.C. n. 035922044 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone + fiala solvente da 10 ml;

A.I.C. n. 035922057 - «2 g polvere per soluzione per in fusione» flacone.

Medicinale SUGAST:

confezione: A.I.C. n. 025762117 - «2 g granulato per sospensione orale» 30 bustine.

Medicinale WINNIPEG:

confezione: A.I.C. n. 034797011 - «1,2 g compresse» 12 compresse,

sono ora trasferite alla società:

S.F. Group S.r.l., (codice fiscale n. 07599831000), con sede legale e domicilio fiscale in via di Fioranello, 186 - 00100 Roma.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto determinazione AIC/N/T n. 991 del 18 settembre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Altana Pharma S.p.a. (codice fiscale n. 00696360155) con sede legale e domicilio fiscale in via Libero Temolo, 4, 20126 - Milano.

Medicinale: PLAK OUT.

Confezioni:

A.I.C. n. 032142010 - «3,5% soluzione» flacone 10 ml;

A.I.C. n. 032142022 - «0,12% soluzione» 1 flacone da 150 ml

Medicinale: VIAMAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 001088107 - 10 compresse 375 mg;

A.I.C. n. 001088121 - 10 compresse 500 mg (sospesa);

A.I.C. n. 001088210 - «500» 20 compresse rivestite 500 mg;

A.I.C. n. 001088222 - «375» 20 compresse 375 mg

A.I.C. n. 001088234 - «375» 20 compresse rivestite 375 mg (sospesa);

Medicinale: VIAMAL TRAUMA.

Confezione A.I.C. n. 025208024 - «gel» tubo 50 g.

Sono ora trasferite alla società: Polifarma Benessere S.r.l. (codice fiscale n. 04888070960) con sede legale e domicilio fiscale in via di Tor sapienza, 138, 00155 - Roma.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08800-06A08803

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-232) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.